

## TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

**SOMMARIO.** Adozione del progetto di legge modificato dal Senato sul soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare — Relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo del 1849 — Discussione ed adozione del regolamento per le tribune pubbliche della Camera — Questione se abbiano o no ad adottarsi delle disposizioni repressive dei segni clamorosi di approvazione o di disapprovazione che venissero fatti dai deputati — Incidente sulla precedenza degli articoli con cui vengano a sopprimersene altri già adottati.

La seduta è aperta ad un'ora e tre quarti dopo mezzogiorno.

**ARNULFO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**IL PRESIDENTE.** Do lettura della seguente lettera, con che il presidente della regia deputazione di storia patria accompagna il dono che fa alla Camera dei cinque volumi già da essa pubblicati della raccolta degli scrittori e dei documenti meglio acconci ad illustrare le antiche memorie italiane.

Do quindi lettura di una lettera dell'ingegnere Barbavara, con che questi annunzia essere stato nominato a primo ufficiale del Ministero dei lavori pubblici, e quindi rimane spoglio del mandato di rappresentante al Parlamento.

Si avvertirà il ministro dell'interno, perchè venga convocato il collegio di Vigevano per la nomina di un suo deputato.

**COTTIN**, segretario, dà lettura d'un sunto delle petizioni presentate ultimamente alla Camera:

N° 631. Lorenzo Ramello, residente in Carignano, soldato nell'esercito francese e reso inabile al servizio per ferite riportate nella battaglia di Wagram, ebbe una pensione di L. 100, ridottagli nel 1814 a lire 60; egli ricorre per ottenere restituita la pensione nel suo intero, ed il pagamento degli arretrati.

N° 632. Giovanni Bonino, bastaio in Torino, vedendosi quotato per lire 300 nel prestito obbligatorio, e ravvisando tale tributo affatto sproporzionato a' suoi mezzi consistenti nel piccolo negozio dell'arte sua, ricorre per essere esonerato di tale gravezza.

N° 633. Pietro Pettiti-Peggia, di Pavone (Ivrea), invalido presso gli archivi dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, dopo 18 anni di servizio militare, rappresenta che trovandosi nel 1834 a Sassari maresciallo d'alloggio nei cavalleggeri, riuscì col coraggio e coll'esempio, a rischio della sua vita, a padroneggiare un incendio che minacciava il regio castello e l'unico magazzino delle polveri. Tale azione avrebbe dovuto meritargli il distintivo d'onore, e quindi fargli passo a migliore carriera, ma non fu partecipata al Ministero nei tre mesi fissati dal regolamento. Il ricorrente chiede che gli venga non ostante concessa la meritata ricompensa.

N° 634. Vincenzo Imperatori, d'Arona, rappresenta come contraria alla legge una decisione del comitato di revisione della guardia nazionale, con cui non volle esonerare dal servizio nei corpi staccati il figlio unico di lui ricorrente, sessagenario. Ei chiede dichiararsi con apposita legge che il figlio unico, indipendentemente dall'età del padre, goda del privilegio portato dall'art. 130 della legge 4 marzo 1848. (*Gazz. P.*)

### ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE EMENDATO DAL SENATO, CONCERNENTE IL SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA AL VALOR MILITARE.

**IL PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione della legge sul soprassoldo alla medaglia del valor militare.

Do lettura della legge come fu adottata dalla Camera, acciò se ne possa fare un confronto colle emendazioni del Senato (*V. Doc.*, pag. 196).

Ora la legge come fu emendata dal Senato (*V. Doc.*, pagina 197).

La Commissione nel riferire la legge così emendata conchiude che essa crede doversi così accettare.

È aperta su di essa la discussione generale. Quando alcuno non domandi la parola, si passerà alla discussione particolare.

La discussione è aperta sull'articolo 1°: se nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

È aperta la discussione sull'articolo 2°. Quando non vi sia alcuno che domandi la parola, lo metto ai voti.

(È approvato).

Ora si passa allo squittinio segreto sulla legge complessiva.

Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti . . . . .	129
Maggiorità . . . . .	65
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Il relatore Farina ha la parola.

(*Gazz. P.*)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO ATTIVO DEL 1849.**

**FARINA P.** sale alla ringhiera e legge la relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo del 1849 (*V. Doc., pag. 275*).

**IL PRESIDENTE.** La relazione sarà stampata e distribuita agli uffici. (*Gazz. P.*)

**DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE TRIBUNE PUBBLICHE DELLA CAMERA.**

**IL PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del regolamento delle tribune pubbliche. Esso viene proposto dalla Commissione nei termini seguenti (*V. Doc., pag. 250*).

Il nuovo relatore della Commissione ha la parola per dare ulteriori schiarimenti.

**BRIGNONE, relatore (1).** Signori, la Commissione incaricata di preparare e proporvi una disposizione atta a mantenere nella Camera quell'ordine e quel rispetto che si conviene alla maestà del Parlamento, e senza cui ogni libera discussione sarebbe impossibile, in seguito al vostro voto con cui le mandaste di eleggersi un nuovo relatore in surrogazione del signor avvocato Buffa, ora ministro di commercio e di agricoltura, mi onorò di tale incombenza, e mi commise di sostenere il suo progetto, persuasa che lungi dal restringere il diritto del pubblico di assistere alle nostre discussioni, il progetto che vi fu presentato agevola anzi ed assicura tale diritto a vantaggio degli onesti e pacifici cittadini.

Ed infatti la principale disposizione nel progetto contenuta è la divisione della tribuna destinata al pubblico in più sezioni, numerate, con una porta d'accesso per ciascheduna sezione; invece che quella tribuna, lunga della metà della circonferenza della sala e larga poco oltre un metro, ha ora una sola porta d'accesso ad una delle estremità. Quindi ne avviene che chi si trova all'estremità opposta non può uscirne a volontà, e se l'ordine viene turbato, nè può ristabilirsi senza l'espulsione degli inquieti, è forza di comprendere con questi anche gli innocenti.

Tutti gli altri articoli del progetto non sono altro che una spiegazione od un mezzo efficace di esecuzione del regolamento della Camera nella parte relativa.

Il primo articolo è la copia sincera dell'articolo 88 del regolamento; se non che all'obbligazione ivi imposta di rimanere in silenzio, ed a capo scoperto, sarebbe aggiunta la proibizione di ogni segno di approvazione o disapprovazione.

Questa disposizione che si rinviene nei regolamenti di tutti gli altri Parlamenti è necessaria al decoro della Camera ed alla libertà dell'espressione delle opinioni dei deputati.

L'egregio primo relatore della Commissione diceva nella sua relazione: « che il pubblico deve intervenire alla Camera non per giudicare ma per udire, serbandosi a profferire poi fuori di questo recinto quel giudizio che stimerà più giusto. »

L'articolo secondo contiene la divisione di cui vi parlava delle tribune pubbliche in varie sezioni e lo stabilimento di un inserviente a caduna sezione per vigilare l'osservanza del regolamento. La Commissione crede indispensabile questa

disposizione. Essa annuirebbe tuttavia al cangiamento del titolo di *atabardieri* in altro qualunque che fosse proposto e che la Camera stimasse più confacente.

L'articolo 3° del progetto ripete l'articolo 89 del regolamento con questa differenza che invece che il regolamento stabiliva che coloro i quali turbassero l'ordine sarebbero sull'istante tradotti avanti l'autorità competente, il progetto dice solo che saranno fatti uscire.

Il progetto aggiunge che ove non si possano conoscere coloro che turbano l'ordine, si farà sgombrare quella sezione nella quale l'ordine sia turbato.

Questa disposizione è pure copiata dai regolamenti stranieri, ed è d'altronde consigliata da una necessità stata già dalla Camera sperimentata. Se le tribune si muovono a disordine ostinato, non vi ha altro mezzo fuorchè quello di sospendere le sedute o quello di far sgombrare le tribune. Il primo mezzo è contrario al decoro della Camera ed alle esigenze degli affari. Si fu affinché il secondo non abbia a privare i cittadini innocenti del diritto che loro appartiene, che la Commissione vi propose la divisione delle tribune nel modo anzi indicato.

L'articolo 4°, in cui è detto che *la sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta*, è un mezzo indispensabile per ottenere il silenzio e l'ordine della Camera, imperciocchè altramente, ove pochi turbolenti si ostinassero, avrebbero il mezzo di costringere la Camera a desistere dai suoi lavori.

Nè vale il dire che ne verrebbe di troppo diminuito il numero delle persone estranee alla Camera, che potrebbero assistere alle sedute. Queste, secondo che dicono gli autori nella materia, e siccome praticano gli altri Parlamenti, non devono mai essere in numero maggiore della metà dei rappresentanti. Ora in questa Camera eccede ordinariamente di gran lunga. Ciò sia pure; la Commissione non propone una restrizione, ma alla condizione che la Camera non ne sia disturbata nelle sue discussioni. Vuolsi d'altronde ritenere che l'esclusione non sarà mai per i cittadini onesti ed amanti della libertà, i quali sono pure l'immensa maggioranza della popolazione, ma solo per gl'indiscreti e sconsigliati.

Dell'articolo 5°, il quale dice che gl'individui fatti uscire in virtù dell'articolo terzo, in caso di recidiva non saranno più ammessi ad assistere alle sedute della Camera per tutto il tempo della sezione, la Commissione non si dissimulò la difficoltà della prima esecuzione. Tuttavia essa credette opportuna questa disposizione contro coloro che si prendessero spesso di farsi ripetutamente causa di disordini nella Camera.

L'articolo 6° dice « che in caso d'oltraggio alla Camera od ai suoi membri, il colpevole sarà arrestato e tradotto davanti all'autorità competente. »

Questa misura era prescritta dall'articolo 89 del regolamento contro coloro che avessero turbato solamente l'ordine. Ora invece si propone di limitarla a quelle persone che facessero oltraggio ai deputati od alla Camera. È questa perciò una variazione piuttosto d'indulgenza che di severità.

Presentato il progetto sotto questo aspetto, che è il suo genuino, spera la Commissione che la Camera, la quale riconobbe la necessità di nuove disposizioni ed ordinò che le fossero proposte, sarà per accoglierlo favorevolmente, nè le sfuggirà che esso mira a questi due soli fini, cioè che avvenendo disturbi nelle tribune si possano far uscire coloro soli che ne furono la causa, e non sia tutto il pubblico espulso, e che le sedute della Camera non possano venir interrotte od impedita a volontà di pochi individui.

(1) Il deputato Brignone venne nominato a sostenere l'ufficio di relatore in sostituzione del deputato Buffa nominato ministro.

**IL PRESIDENTE.** È primo iscritto il deputato Valerio. (È assente).

Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, passeremo alla discussione particolare dei singoli articoli.

**GINET.** Je demande la parole. Messieurs, puis que nous nous occupons d'un règlement relatif au bon ordre et à la police de la Chambre, il me semble que nous ne devons négliger aucun des moyens utiles pour arriver à notre but. A cet effet, je proposerai un article additionnel afin de mieux compléter le projet de la Commission. Les tribunes publiques doivent rester impassibles à toutes les discussions de la Chambre. Elles ne doivent que suivre avec attention les débats sans jamais se permettre de donner des marques d'approbation ou de désapprobation. Or, pour parer à tous les inconvénients qui peuvent avoir lieu, je crois qu'il est bien de formuler cette défense par un article du règlement. L'article additionnel que j'ai l'honneur de proposer relativement aux journalistes, peut trouver sa place après l'article sixième.

**LANZA.** Domando la parola per un richiamo al regolamento. Io farò osservare che le osservazioni dell'onorevole deputato Ginet non hanno niente che fare colla discussione generale di cui ora si tratta; esso potrà prendere la parola quando si tratterà di quell'articolo speciale, che vuol emendare, o proporre d'aggiunta, e fare allora quelle osservazioni che vorrà; ma frattanto non può continuare la sua tesi senza derogare al regolamento.

**IL PRESIDENTE.** Lo prego di osservare che potrebbe aver qualche influenza sull'insieme della legge.

**LANZA.** Se sia così, mi rimetto al giudizio della Camera.

**GINET.** Je me proposai précisément de compléter la loi en entier, avant d'en venir à la discussion des articles. Du reste, si vous croyez que je ne doive proposer mon article additionnel que lors de la discussion de l'article 6<sup>e</sup>, je n'ai point de difficulté à attendre jusqu'à ce moment là.

**IL PRESIDENTE.** Si apre la discussione generale su questa legge.

**SIOTTO-PINTOR GIOVANNI.** Piglio la parola per combattere lo spirito del regolamento in quella parte, in cui sembra di riconoscere nei deputati il diritto di venir fuori coi segni di approvazione o di disapprovazione. Qualunque ella sia l'usanza degli altri Parlamenti, a me pare che cotesto diritto non si vorrebbe per legge regolamentaria sancire dalla Camera. Per legge dico, avvegnachè dallo approvare espressamente, al tollerare quello che assolutamente vietare non si può, vi ha una grande distanza. E pregovi di udirmi a esporre in poche parole le ragioni che sottopongo alla savia vostra considerazione.

Innanzitutto, la Camera che non voglia o non sappia predicare coll'esempio al pubblico che assiste alle sue deliberazioni, corre inevitabile rischio di non farsi ubbidire.

Appresso che la Camera ha un mezzo dignitoso e tutto suo di approvare o di disapprovare, ed è la votazione; o quando si tratti d'argomento sopra il quale votare non si dee, è lecito a ogni deputato d'invitare il presidente, sì che richiami l'oratore all'ordine.

Ma un motivo d'ordine superiore mi conferma nella mia sentenza, ed è quella cauta previdenza che nelle cose di Stato è tutto, o la massima parte del tutto.

Sono e certo esser possono nella Camera i partiti inaspriti per gravi discussioni, e tanto più aspreggiati, quanto ciascheduno dei membri che la compongono ha più vivace e più risentita la coscienza della propria opinione.

Ora se voi sancirete per legge o tacita o espressa la facoltà

di che si tratta, tanto minor ritegno vi sarà, quanto suole essere minore in chiunque sappia di esercitare un diritto. E che ne avverrà allora?

Esser possono e sono in ogni Parlamento uomini dottissimi, facili e destri parlatori, maestri di quella eloquenza, la quale è sopra tutte le arti difficili arte difficilissima, ma pure d'animo debole e fiacco. I quali adunque come odano essere disapprovati, o smarriscono il filo del ragionamento, e s'inviluppano, s'intricano, o lo perdono affatto e tacciono. Ed ecco noi avremo priva la Camera di quei lumi, de' quali quando ella avesse con più pazienza udito, sarebbesi forse a suo grande pro giovata.

Supponete ora che l'oratore sia uno di quegli uomini di profonde convinzioni, di forte tempra, i quali più sono contrariati, e meglio nel loro proposito s'indurano. Rammento un nobile detto di papa Ganganelli: « la risposta de' pontefici a colui che volesse alterare la fede, è di lasciarsi uccidere. » Ebbene, o signori, vi hanno uomini siffatti che cedono al ragionamento; alle incomposte grida, al dispregio, all'autorità non cedono, vi andasse pure la vita. Sicchè quell'uomo che forse convinto dalla logica d'un oratore che saviamente e cortesemente lo confuti, potrà smettere la sua sentenza, s'incoccherà vieppiù in quella, e forse trarrà seco i suffragi d'altri non pochi per quell'istinto bellissimo e provvidenziale che è in tutti gli uomini di voltarsi dalla parte dell'oppresso.

Se anco, favellando, un deputato metta piede in fallo, non lo si dee per questo biasimare. Sovvengavi, o signori (e qui vi parla il più intollerante degli scrittori, Giuseppe De Maistre), sovvengavi che non vi ha massima più falsa che quella di condannare tutto ciò che è condannabile. E certamente non si dee sempre condannare l'errore che da se stesso si condanna.

Parmi di aver detto altra volta che non vi ha cosa più nostra che le nostre opinioni. E sì assurdo mi pare che mi si voglia torre la mia, senza prima convincermi d'errore. La libertà vuol essere *cattolica* nel senso rigoroso della parola. Adunque in quella guisa che brama ciascheduno per sè, dee pur volere e rispettare in altri l'indipendenza dell'opinione, la libertà della parola.

Io discendo all'ultima ragione, la quale come in compendio tutte le altre abbraccia. Se noi lasceremo la facoltà della quale ragiono, leggermente avverrà in una numerosa adunanza che si rumoreggi più che uopo non sia. Ora, la Camera non è già un campo di battaglia, dove bisogna contendere a chi più può colla forza dell'esofago: essa è una palestra nobilissima di ragionamento, nè ragionamento è o esser potete dove ha tumulto di passioni. Con facile negozio si concitano a questo modo le ire; e l'ira, definisce Seneca, è un breve furore: nè penso che sotto l'imperio di esso eserciti degnamente il suo ufficio la tranquilla, la serena ragione.

Pensate, o signori, che mai non è in tanto pericolo la libertà, come quando diventi tumultuosa. Finchè i Romani serbarono nel senato e nel foro la dignità di Quiriti, la libertà si mantenne. Ma quando il dissennato Clodio rumoreggiò nella piazza, quando l'audacissimo dei mortali, Cesare, col favore di feccia tumultuante osava d'intimare silenzio all'incontaminato Catone, e strappargli d'in sulla mano la carta ch'ei leggeva, furono allora, o signori, gli estremi palpiti della romana repubblica.

Per la qual cosa tornando al punto onde io dipartito mi sono, io penso che se non si può interdire a una Camera quello slancio generoso, e dirò quasi repentino, per cui applaude a magnanimi sentimenti e disapprova i contrari, non lo si dee nemmeno espressamente o tacitamente permettere.

Molte cose si tollerano nella morale pubblica e privata, che però commendevoli non sono. (*Gazz. P. e Risorg.*)

**ALBINI.** Io concorro pienamente nelle savissime osservazioni fatte dal deputato Siotto-Pintor. Ritengo che il pubblico il quale assiste alle dispute parlamentarie deve essere contenuto dalla dignità del Parlamento medesimo, e rispettare le opinioni emesse anche quando si credono erronee; imperciocchè si dee credere che ciascuno parli per intima convinzione.

Per altro osserverò che colle disposizioni accennate non s'intende punto d'ammettere i segni d'approvazione o disapprovazione per parte dei deputati. Del resto io m'unisco all'idea del signor Siotto-Pintor, perchè ogni segno di approvazione o disapprovazione sia interdetto.

**IL PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, passeremo alla discussione particolare di ciascun articolo. (*Legge il 1° articolo*)

**SIOTTO-PINTOR GIOVANNI.** Domando la parola per chiedere che tolgansi appunto quelle parole: *le persone che non fanno parte della Camera.*

**IL PRESIDENTE.** Formoli il suo emendamento.

**MENABREA.** Io faccio osservare al deputato Siotto-Pintor, come già faceva il deputato Albini, che l'articolo 21 del regolamento ha già provveduto a ciò ch'egli desidera.

Qui non si tratta di una legge pei deputati, ma si tratta di una legge per coloro che non sono deputati. Non bisogna dunque confondere gli uni cogli altri.

**LANZA.** L'onorevole deputato Menabrea dice che l'articolo 21 provvede a che i deputati non possano dar segni clamorosi di approvazione o di disapprovazione ai discorsi dei loro colleghi. Se questo articolo si giudica sufficiente onde mantenere l'ordine fra i deputati, allora per la stessa ragione io crederò sufficienti gli articoli 86, 87, 88, 89 del regolamento stesso, in cui si dà piena facoltà all'ufficio della Camera di mantenere l'ordine nelle tribune; di modo che non sarebbe necessario di fare un altro regolamento per mantenere l'ordine medesimo, e far rispettare gli oratori e le discussioni della Camera, poichè ciò si può fare per mezzo del regolamento attuale.

Quando io ho appoggiato l'idea di prendere delle disposizioni per mantenere più facilmente l'ordine nella sala delle nostre discussioni, io credeva che si trattasse di fare una legge la quale fosse comune e alla Camera dei deputati e a quella del Senato. Io credeva che lo scopo principale di questa nuova legge fosse di voler dare alle disposizioni relative del nostro regolamento una maggiore autorità ed una maggiore pubblicità mediante la sanzione dell'una e dell'altra Camera, come pure di quella del re. Ora vedo che non si tratta che di fare un semplice regolamento, il quale non mi pare necessario, perchè basterebbe far stampare gli articoli relativi del nostro regolamento, affiggerli nelle tribune, e farli eseguire all'uopo; così si otterrebbe lo stesso scopo senza perdere tempo a discutere nuove norme affatto superflue.

**IL PRESIDENTE.** Farò osservare al deputato Lanza che si è fatto quanto egli dice; e che ciò non avendo bastato, la Camera ha voluto fare un regolamento in proposito.

**MENABREA.** Io faccio osservare alla Camera che altra cosa è l'articolo 21 e altra cosa sono gli articoli 88, 89 che si riferiscono specialmente alle tribune pubbliche. Il signor deputato Lanza non vorrà certamente costringere anche i deputati che facessero segni d'approvazione o di disapprovazione ad uscire dalla Camera. Epperò è necessario di provvedere in modo speciale per coloro che non sono deputati; ma finora gli articoli 88, 89 non furono valevoli a mantenere la tran-

quillità nelle tribune; e vi sono prove, pur troppo frequenti, che la discussione non è sempre libera; quindi siccome questi articoli non sono stati sufficienti, si è creduto di dover fare un nuovo regolamento il quale desse i mezzi al presidente di mantenere l'ordine. Pertanto io spero che il Parlamento, riconoscendo la inefficacia del vigente regolamento, vorrà sanzionare il nuovo proposto, che porge al presidente il mezzo di fare riconoscere la sua autorità nell'interesse della libertà e della dignità della Camera stessa.

**LANZA.** Io credo che sarebbe molto pericoloso il permettere ai deputati i segni d'approvazione o di disapprovazione, e non a coloro che assistono dalle tribune alle nostre discussioni: io non dico che si debbano concedere; io dico solo che sarebbe pericoloso di mettere gli spettatori a questo cimento, e ciò avverrebbe quando all'espressione già prodotta dall'eloquenza di qualche oratore si aggiungessero ancora i plausi e le disapprovazioni partite da questi scanni, perchè sarebbe impossibile di soffocare l'eccitamento prodotto nelle tribune dall'impulso dato dagli stessi deputati, ed ingiusto anche di punire negli spettatori quei plausi a noi permessi e dai nostri atti provocati; dunque a me pare che se si vuole mantenere l'ordine ed il silenzio nelle tribune, sia anche necessario che questo silenzio, questa tranquillità sia conservata dai deputati.

Io non voglio negare al presidente di questa Camera tutti i mezzi onde mantenere l'ordine; credo solo che il regolamento nostro provvede abbastanza, perchè nel primo articolo comincia a porre la polizia generale della Camera nelle mani dell'ufficio della presidenza; quindi dà al presidente l'autorità ed i mezzi di far mantenere l'ordine, così che quelli che lo violassero vi possono essere contenuti e repressi dalla guardia nazionale; e non basta: l'ufficio può anche istituire dei custodi o degli assistenti; insomma altri impiegati per questo effetto.

Io insisto pertanto a dire che il nostro interno regolamento dà ampia facoltà al presidente di far mantenere l'ordine nella Camera, che tutta la polizia di questa sala è nelle sue mani, ed in conseguenza il nuovo regolamento che si discute è inutile.

Se poi a qualsiasi conto si vuole rinnovare il regolamento sulla polizia della Camera per dargli maggiore autorità mediante una nuova sanzione dei deputati, allora io insisto perchè venga anche rinnovata la sanzione dell'articolo 21 che riguarda i deputati, perchè trovo incongruo e pericoloso che si lasci abusivamente dare segni d'approvazione e di disapprovazione ai deputati, e non sia ciò permesso al pubblico che trovasi nelle tribune. Il buon esempio dell'obbedienza al regolamento parta prima da noi.

**IL PRESIDENTE.** Secondo il regolamento ogni segno di approvazione e di disapprovazione è interdetto.

**LANZA.** Siccome io non credo che siavi necessità di questo nuovo regolamento per frenare i rumori delle tribune, tuttavia se si vuole fare, propongo che venga anche esteso all'articolo 21 del regolamento; perciò se si vogliono rinfrescare gli articoli relativi alle tribune, chiedo che venga rinfrescato anche l'articolo 21 che riflette i signori deputati. (*Approvazione*)

**IL PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola.

**BRIGNONE, relatore.** Il signor Siotto-Pintor diceva ed il signor Lanza ripeteva che egli è necessario che l'esempio del contegno che si deve tenere nella Camera parta dai deputati medesimi. Io riconosco la verità di questa massima; ma faccio osservare che qui noi discutiamo un progetto di rego-

lamento per le tribune e per le persone estranee alla Camera.

La Camera ne ha riconosciuto il bisogno ed ha determinato che fosse nominata una Commissione la quale presentasse un progetto. Mi pare adunque che ora non sarebbe il caso di comprendere in questa disposizione, che non è una legge, altre norme le quali riguardino eziandio i deputati.

Il signor Lanza ci disse che egli credeva, quando annuì a che si redigesse un progetto di regolamento per ottenere l'ordine nella Camera, che esso dovesse valere anche per il Senato. Io osservo che dal nostro regolamento la polizia della Camera è data alla Camera stessa; quella del Senato sarà data anche al Senato, e noi certamente non potremmo occuparci della polizia del medesimo. Quanto al modo col quale debbano in seno al Parlamento diportarsi i deputati, lo dichiara in appositi articoli il nostro regolamento; e non può quindi essere il caso di qui occuparcene.

Il deputato Lanza che crede inutile questa legge, pare non approvi quella disposizione colla quale si verrebbero a vietare tutti i segni di approvazione o di disapprovazione.

L'onorevole deputato, che fu dapprima incaricato di riferire su questa legge, ci diceva che questa disposizione fu copiata dai varii regolamenti degli altri Parlamenti; ed infatti non abbiamo che a volgere uno sguardo ai regolamenti dell'Assemblea nazionale di Francia, della Dieta svizzera e del Parlamento inglese, per esserne convinti. Vedesi quindi come per noi altro non siasi fatto fuorchè imitare quanto in circostanze analoghe tutti gli altri Parlamenti determinarono. Per il che io insisto onde si passi senz'altro alla discussione dei singoli articoli.

La Camera avendo già deciso che questo progetto venisse formulato, non possiamo oramai occuparci se non appunto del modo di redigerlo.

**SULLI.** Farò osservare che la prima volta che parlava l'onorevole deputato Lanza parve riprovare la mozione del deputato Siotto-Pintor, citando solamente l'articolo 21 del regolamento per il contegno da tenersi nella Camera dai membri di essa, e la seconda volta, parlando, consentì alle osservazioni fatte dallo stesso onorevole deputato; ma diceva che per conservare l'ordine bastava il regolamento già esistente; su di che però bisogna confessare che il motivo principale della violazione del primitivo regolamento agli articoli 88 e 89 era nella conformazione attuale delle tribune, ritenuta la quale è affatto impossibile sceverare chi tumultua da chi serba il contegno rispettoso dovuto alla nazionale rappresentanza.

Dunque io lodo la Commissione che propose il rimedio a tanto sconcio, ed adottandosi la sua proposta, io credo che sia veramente trovato il modo di render la Camera libera nelle sue discussioni, e poter far cessare i tumulti.

**SIOTTO-PINTOR GIOVANNI.** Compendierò il mio ragionamento in poche parole; io sapeva benissimo che a tutto era provveduto col regolamento; l'articolo 21 parla dei deputati, e vieta ogni segno di approvazione e di disapprovazione; all'articolo 88 parlasi delle tribune pubbliche:

« In tutto il tempo che dura la seduta, le persone che sono nelle tribune pubbliche debbono rimanere a capo scoperto; » l'articolo seguente dice che « tutte le persone che turberanno l'ordine saranno in sull'istante escluse dalle tribune, e tradotte tosto, se è necessario, davanti alle autorità competenti. »

Dunque io dico: se il nuovo regolamento si vuole fare, si faccia pure, ma si faccia per i deputati e non solo per il popolo delle tribune; altrimenti è inutile, perchè abbiamo già

le stesse disposizioni. Si è cercato di rinfrescare le disposizioni già contenute nel regolamento, si rinfreschino quelle eziandio che concernono i deputati. (*Ai voti! ai voti!*)

**ARNULFO.** Dirò soltanto per chiarire lo scopo della nuova legge. (*Ai voti! ai voti!*) In sostanza non è per rinfrescare, ma per introdurre. (*Basta! basta! Ai voti! ai voti!*)

**IL PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Siotto-Pintor sarebbe dunque il seguente: « durante la seduta tutti gli astanti dovranno stare a capo scoperto, ecc. » Interrogo la Camera se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo della Commissione che rileggerò (*V. Doc., pag. 230*).

(È approvato).

Leggo l'articolo 2° (*V. Doc., pag. 230*).

Se qualcheduno domanda la parola...

**LANZA.** Io proporrei una piccola modificazione al secondo alinea del 2° articolo sulla parola *alabardiere*. Questa parola mi pare che debba suonare molto male; è una parola del medio evo; in conseguenza dovremmo lasciarla agli archeologi, piuttosto che al secolo decimonono. Si potrebbe surrogare più convenevolmente colla parola di *assistenti, custodi od uscieri*, a scelta della Camera.

**IL PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**BRIGNONE, relatore.** Io osservo che nelle spiegazioni che ho dato prima che si venisse alla discussione, io ebbi già l'onore di dire che la Commissione non aveva alcuna difficoltà a che questa parola *alabardiere* fosse cambiata in quell'altra che sembrasse migliore. La parola *uscieri* pare anche a me che suonerebbe meglio, e sarebbe più in armonia coi nostri costumi; laonde questa potrebbesi sostituire all'altra di *alabardiere*. (*Gazz. P.*)

**VALERIO.** Io trovo stranissimo che si faccia un regolamento od una legge, come chiamar si voglia, per dire che la tribuna sarà divisa in varie sezioni. Io vorrei vedere con quale qualità di mattoni e di calce questa divisione si farà. (*ilarità*) Io non ho mai veduto, dacchè vivo la vita politica, che si facesse una legge per sancire simile disposizione.

Se era necessario dividere le tribune in varie sezioni, è cosa di cui aveva tutta la facoltà necessaria il signor presidente, siccome avrebbe pure tutta l'autorità necessaria per dare quelle altre disposizioni interne che paressero opportune, senza venire ad occuparci di tale materia, mentre abbiamo tante altre gravi quistioni ben più importanti di queste, e farci discutere e votare se la tribuna debba essere divisa in varie sezioni e in vari compartimenti, aggiungendovi quella ostrogota invenzione di un corpo di alabardieri. La Commissione avrebbe anche dovuto proporre una legge per formare questo corpo di alabardieri come venne poco fa proposta una legge per formare un corpo di bersaglieri. (*ilarità; rumori*) (*Gazz. P. e Conc.*)

**IL PRESIDENTE.** Io faccio osservare che è inutile questa discussione, mentre la Commissione ha già adottata la parola *uscieri*.

**VALERIO.** La Commissione è composta di parecchi membri che il signor relatore non ha potuto ancora interrogare. Inoltre io sono in diritto di far cadere parole di biasimo, se pure è il caso di biasimo, su chi fece questa strana invenzione degli alabardieri a beneficio del pubblico.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**BRIGNONE, relatore.** Rispondo solo due parole al deputato Valerio, per dire che una delle difficoltà che sono sorvenute per mantenere l'ordine in questa Camera, era quella che se si facevano disordini nelle tribune pella conformazione

delle medesime, bisognava far uscire tutte le persone che vi si trovavano.

Quindi già una volta la Camera si trovò nella dubbiozza, se dovesse lasciare di nuovo intervenire il pubblico, dopo che la tribuna fu fatta sgombrare, oppure se non dovesse più lasciare entrare alcuno.

Ora si tratterebbe di provvedere a che, se questo inconveniente avvenisse, si potesse solo far uscire una parte del pubblico e di stabilire il modo di ciò eseguire che è quello della proposta divisione delle tribune.

Per dire che si faranno sgombrare solo le sezioni di tribune in cui si susciteranno rumori, e dare al presidente il diritto di ciò ordinare, bisogna incominciare per determinare che la tribuna pubblica che è ora una sola, verrà divisa in più sezioni. Ciò mi par logico.

Il signor Valerio biasimava la parola *alabardiere*: debbo rispondergli che io già aveva detto che la Commissione annuiva che fosse cangiata; trovo perciò inutile il biasimo del signor Valerio. Dirò tuttavia ancora che il relatore, il quale era la prima volta incaricato della compilazione di questa disposizione, aveva creduto che questa parola fosse opportuna; e la Commissione non vi ha fatta dapprincipio osservazione di sorta. Però questa mattina, mentre la Commissione si occupava di questa legge e mi onorava dell'ufficio di suo relatore, m'incaricava di dire alla Camera, come ho già detto una volta, che non aveva difficoltà di cangiarla. In conseguenza mi pare che il signor Valerio avrebbe potuto risparmiar anche queste osservazioni; siccome eziandio mi pare che esso avrebbe potuto astenersi anche dal dire, per solo amor di censura, che avremmo dovuto preparare un regolamento per la formazione di un corpo di alabardieri. Qui non si tratta di creare un corpo, ma bensì di dare un nome a queste persone.

**IL PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 2°, e lo pongo ai voti:

« La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in varie sezioni numerate.

« In ogni sezione sarà un usciere incaricato di vegliare all'esatta osservanza dell'articolo 1°, ed eseguire gli ordini del presidente. »

(È approvato).

**IL PRESIDENTE.** È aperta ora la discussione sull'articolo 3° che rileggo (*V. Doc., pag. 230*). (*Gazz. P.*)

**VALERIO.** Farò qualche osservazione su questo articolo 3°:

« Gli alabardieri o gli uscieri faranno uscire immediatamente le persone che turbassero l'ordine. »

Io trovo cosa strana che vogliasi dare ad un usciere od alabardiere il diritto di far uscire una persona dalle tribune pubbliche; questo usciere avrà dunque il diritto di giudicare e d'eseguire una sentenza; esso sarà che deciderà chi abbia fatto rumore e che applicherà subito la sentenza. (*Rumori*) Questa sentenza priva momentaneamente un cittadino del diritto che gli è garantito dallo Statuto, del diritto di assistere alle sedute dei rappresentanti della nazione. Adunque il signor usciere sarà giudice ed esecutore di giustizia; ma se si vuol fare una legge che sia un pochino ragionevole, bisognerebbe se non altro statuire che questa debba eseguirsi soltanto dietro l'ordine del presidente. Ma nessun usciere, nessun alabardiere deve permettersi di mettere la mano sopra un libero cittadino senza che vi sia sentenza. (*Bene! bene!*)

(*Gazz. P. e Conc.*)

**BRIGNONE, relatore.** Il signor Valerio si stupiva delle disposizioni del regolamento con cui si vorrebbe dare facoltà agli uscieri di fare uscire le persone che turbassero l'ordine. Io mi stupisco che il signor Valerio, il quale nulla osservava

allorchè la Camera approvava il suo regolamento, non abbia riflettuto che esisteva l'articolo 89 nel quale si dice che:

« Le persone che turberanno l'ordine saranno sull'istante escluse dalle tribune e tradotte tosto, se è necessario, avanti all'autorità competente. »

E questo mi pare fosse qualche cosa di più che una semplice esclusione. Inoltre osservo che nei regolamenti degli altri Parlamenti e specialmente in quello dell'Assemblea nazionale di Francia contengono disposizioni affatto analoghe.

*Voci.* Basta! basta!

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Lanza ha la parola.

**SIOTTO-PINTOR GIOVANNI.** Domando la parola per un richiamo al regolamento; esso dice:

« La polizia della Camera spetta a sè. »

*Voci.* Ma questo non è un richiamare al regolamento; è un entrare nel merito.

**IL PRESIDENTE.** Scusi; ma il deputato Lanza è iscritto prima di lei.

**JACQUEMOUD A.** Io l'ho dimandata prima.

**IL PRESIDENTE.** L'avrà dopo il deputato Lanza.

**LANZA.** Gli inconvenienti che risulterebbero dal concedere quell'arbitrio agli uscieri di far uscire dalle tribune le persone che perturbassero l'ordine, furono abbastanza accennati e svolti dal deputato Valerio; ed io credo che la Camera li avrà a quest'ora riconosciuti.

Io credo che sia inoltre pericoloso, perchè questi uscieri potrebbero avere le loro antipatie e le loro simpatie (*Rumori*) e commettere delle ingiustizie senza che quelli che si trovassero offesi potessero giustificarsi; i quali dovrebbero per conseguenza subire l'insulto, senza che la Camera potesse poi in nessun modo ripararlo. Avverto ancora che la pena non è tanto lieve, perchè, qualora per la seconda volta ricadessero nei falli accennati dall'articolo 1°, di perturbare cioè l'ordine, sarebbero espulsi per tutta la sessione dall'intervenire a queste adunanze.

Adunque, oltre al dispiacere di non poter più frequentare le discussioni del Parlamento, sarebbero anche colpiti da una tal qual vergogna e condannati a soffrire tutto ciò a giudizio ed arbitrio di un usciere, senza potere reclamare e giustificarsi in caso di errore da parte di questo.

Credo che l'articolo del regolamento nostro, accennato dall'onorevole nostro questore, non dice espressamente che sia concessa facoltà agli impiegati che sorvegliano l'ordine interno di fare uscire dalle tribune chiunque a loro arbitrio; ma piuttosto che la polizia della Camera è rimessa all'ufficio della presidenza, e così deve necessariamente intendersi che l'ordine di espulsione deve partire dall'ufficio della presidenza.

Dietro queste considerazioni io proporrei il seguente emendamento all'articolo 5°:

« Qualora qualche persona turbasse l'ordine, il presidente potrà ordinare che venga fatto uscire immediatamente dalle tribune; se la persona o le persone non fossero conosciute o scoperte, si farà sgombrare l'intera sezione nella quale è accaduto il disordine. »

In questo modo io credo che si ovvierebbe a tutti gli inconvenienti accennati dal deputato Valerio: la persona la quale fosse colpita da questa pena non avrebbe giusto motivo di lagnarsi nè d'ingiustizia, nè di prepotenza; e quindi sarebbe più facile che l'ordine venisse eseguito senza verun richiamo. Per conseguenza prego la Camera di prendere in considerazione il mio emendamento.

**JACQUEMOUD A.** Si la Chambre me le permet, je vais lui soumettre quelques observations tendantes à modifier l'article troisième. Le point capital en ceci, messieurs,

est de sauvegarder la liberté des citoyens qui occupent les tribunes, du caprice arbitraire des employés chargés de pourvoir à l'ordre et à la tranquillité. L'article du règlement proposé me paraît laisser à ces employés une trop grande latitude de vexation. Monsieur le président de la Chambre doit lui seul être le juge du trouble apporté aux discussions et du mode de répression.

Je répondrai donc à l'observation que vient de faire l'honorable questeur Brignone, rapporteur de la Commission. Pour justifier l'article de ladite Commission, il disait tout-à-l'heure que dans la plupart des cas il serait difficile à monsieur le président de savoir d'où vient le bruit des tribunes, quel en est l'auteur. Cette objection est plus spécieuse que réelle. Pour y répondre, je poserai le dilemme suivant: ou monsieur le président de la Chambre entend le bruit des tribunes, ou il ne l'entend pas; s'il l'entend, il lui sera facile de donner des ordres à l'huissier pour que le perturbateur soit expulsé; s'il n'entend pas le tumulte, alors je dirai que la perturbation est de peu d'importance, puisqu'elle n'arrive ni à la Chambre, ni à la présidence. Dans ce cas, il est clair que le bruit étant tout-à-fait léger et n'atteignant en aucune façon le cours pacifique de la discussion parlementaire, il n'y a pas occasion d'y prendre garde et de pourvoir à la répression. Voudriez-vous alors, messieurs, quand le bruit supposé des tribunes est tellement faible qu'il n'atteint pas votre attention, voudriez-vous, dis-je, livrer le droit d'un citoyen qui est aux tribunes aux caprices arbitraires d'un suisse ou d'un huissier?

Vous conviendrez avec moi que cela n'est pas rationnel. Jamais la dignité de la Chambre ne peut être compromise par un bruit qu'elle n'entend pas et ne connaît pas. Cela se borne à une vague rumeur des tribunes à laquelle le Parlement reste étranger, et d'autant plus étranger, que les tribunes sont placées à une grande distance des banquettes parlementaires. Pour ces motifs, je propose à la Chambre de concevoir le 1<sup>er</sup> § de l'article 3<sup>o</sup> en ces termes: *Gli uscieri, in seguito all'ordine del presidente, faranno uscire, ecc.* Il m'est avis que cet amendement conciliera la dignité des discussions avec la liberté des citoyens qui viennent aux tribunes assister aux débats parlementaires.

**BRIGNONE, relatore.** Io mantengo la redazione proposta dalla Commissione pei motivi che ho già addotti. Dirò solo una parola in osservazione a quanto diceva l'onorevole deputato Jacquemoud.

Non ho già detto che il presidente potesse per avventura, in certe circostanze, non sentire il rumore che si facesse nelle tribune, ma bensì poter succedere che non gli venisse fatto di distinguere le persone che facessero rumore.

**JACQUEMOUD A.** Domando la parola per un fatto personale.

La remarque que vient de faire l'honorable questeur Brignone a bien quelque portée. Toutefois, je lui ferai observer que dans le cas où monsieur le président de la Chambre ne reconnaîtrait pas quel est le perturbateur (reconnaissance du reste très-difficile et presque impossible), je lui ferai observer, dis-je, que monsieur le président du Parlement ordonnera aux huissiers, commis à cet emploi, d'opérer l'expulsion des individus qui auront été par eux reconnus coupables de perturbation. En deux mots, l'huissier présent aux tribunes a qualité pour constater la perturbation et le perturbateur. L'office de monsieur le président se borne alors à ordonner l'élimination du promoteur du trouble. J'insiste donc à ce que mon amendement soit pris en considération.

**PELLEGRINI D.** L'articolo 3<sup>o</sup>, al 2<sup>o</sup> §, prevedendo il

caso in che non si possa conoscere il colpevole, impone al presidente di comandare lo sgombrò di tutta la sezione in cui è avvenuto il disordine, del quale non si è potuto conoscere distintamente l'autore.

Io credo che questo secondo dettato violi un principio cui professiamo tutti, cioè essere meglio che resti impunito un reo, di quello che venga punito un innocente per il fallo altrui.

Conosco le ragioni del 2<sup>o</sup> §: ma, ritenuto che la pena dello sgombrò tenda più alla difesa ed al provvedere alla libertà della parola che alla vendetta; ritenuto pure che il presentarsi dell'usciera per cercare il colpevole, anche quando riesca infruttuoso, non potrà a meno di operare un salutare effetto, e così servire a ristabilire l'ordine, io avviserei che esso venisse abolito, tanto più che la pena è grave anzi che no, privandosi molti innocenti del diritto di assistere alle sedute, ed imprimendo ad essi la faccia vergognosa di aver turbato l'ordine pubblico. E notisi che per questa sanzione potrebbe accadere che un innocente venisse la seconda volta espulso; sicché perderebbe il diritto d'intervenire più oltre alle sedute, giusta i termini dell'articolo 3<sup>o</sup>.

*Foci. No! no! (Rumori)*

**PELLEGRINI D.** Mi lascino dire; rispettiamo la libertà della parola se vogliamo esser liberi.

Io leggo nell'art. 3<sup>o</sup>:

« Gli individui fatti uscire in virtù dell'art. 3<sup>o</sup>, in caso di recidiva non saranno più ammessi ad assistere alle sedute della Camera per tutto il tempo della sessione. »

Ora, siccome nell'art. 3<sup>o</sup> è stabilito che anche l'innocente può essere espulso, quando non si conosca il reo; e siccome un individuo può per la seconda volta subire quest'espulsione, dove non si conosca l'autore del disordine, ne verrebbe l'applicazione a suo danno dell'art. 3<sup>o</sup>.

Sia poi leggiera o grave la pena, io protesto dell'ingiustizia di sottomettere un individuo che non ha turbato l'ordine delle nostre sedute ad essere espulso siccome reo. Meglio è, lo ripeto, che resti impunito un reo, anziché venga colpito un innocente.

Questo è il mio avviso; e lo manifesto, perchè la mia coscienza ripugnerebbe di aderire alla seconda parte dell'articolo 3<sup>o</sup>.

**BRIGNONE, relatore.** L'onorevole deputato Pellegrini osservava che l'effetto dell'alinea dell'articolo 3<sup>o</sup> potrebbe essere questo: che talvolta persone innocenti fossero escluse dalle tribune per colpa d'altri che avessero turbato l'ordine.

Io concedo che ciò potrà avvenire qualche volta; ma dico che non è poi un castigo quello di dire solo ad una persona di escire. *(Rumori)*.... Mi permettano.

Il primo scopo che ci dobbiamo prefiggere è quello di ottenere la libertà delle discussioni, senza la quale nessun Parlamento può sussistere. E come provvedere a ciò in un caso in cui si facesse rumore nelle tribune, senza che si potessero conoscere le persone, come per esempio un battere di piedi, un cupo mormorio? Dovrebbe la Camera sospendere la sua seduta, oppure soffrire quei rumori che turberebbero le sue deliberazioni, e potrebbero anche violentare la libertà delle varie opinioni? Impertanto io ammetto che quest'articolo può offrire bensì qualche inconveniente, ma dico che è necessario per evitare inconvenienti maggiori, perchè non saprei in qual modo si potrebbe altrimenti ottenere l'ordine che pur si vuole e si deve mantenere.

**SOTTO-PINTOR GIOVANNI.** Io aveva domandato la parola per sostenere la proposizione dei deputati Valerio e Lanza, e forse quella del deputato Jacquemoud. Io mi appoggio all'art. 86 del nostro regolamento, che dice:

« La polizia della Camera spetta a se stessa, ed è esercitata a suo nome dal presidente che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari. »

Mi pare quindi che ciò sia stabilito abbastanza chiaramente nello stesso regolamento, perchè si abbia ad autorizzare un usciere a decidere di un diritto così sacrosanto, quale è quello di assistere alle sedute del Parlamento.

**DEGIORGI.** Io entro perfettamente nell'opinione dell'onorevole deputato Pellegrini, e trovo che dall'articolo 5°, nell'alinea secondo, ne verrebbe un grave inconveniente, perchè, adottandolo, si farebbe ingiustizia a molti innocenti. Per esempio, suppongasì che in una sezione vi siano 40 o 50 individui, ed in mezzo ad una discussione che attraesse l'attenzione di tutti, un individuo gettasse un grido di disapprovazione senza essere conosciuto dall'uscieri; stando al progetto in discussione, bisognerà far uscire tutti gli individui per colpa di un solo.

Io credo pertanto o che l'alinea secondo dell'articolo 3° debba essere affatto soppresso, oppure, se si vorrà mantenere, io proporrò un emendamento che ho già depresso sul tavolo del presidente, e che sarebbe concepito nei termini seguenti:

« Qualora i perturbatori non fossero individualmente riconosciuti, e il disordine divenisse generale in una o più sezioni, il presidente comanderà lo sgombrò della sezione o delle sezioni nelle quali il disordine sarà seguito. »

Per tal modo non ci avverrà di punire molti innocenti per un solo colpevole.

**PELLEGRINI D.** Mi si opponeva dall'onorevole relatore il pericolo di lasciare impunito un disordine il quale potrebbe turbare le discussioni della Camera. Io però in primo luogo debbo rispondere che l'addurre un inconveniente non è motivo per sancire un'ingiustizia; in secondo luogo poi io noto che questo pericolo non è a temersi, perchè presentandosi l'uscieri alla ricerca del colpevole, ciò basta, come già dissi, a produrre un salutare effetto; e poi l'articolo 2° ci mostra un usciere commesso a vegliare per mantenere la quiete ed il silenzio nella sezione. Quindi vedete, o signori, che senza ricorrere alla violenza, all'ingiustizia del cacciare pel fatto altrui uomini innocenti, possiamo confidare nei soli effetti della ricerca, benchè infruttuosa, e nella sola assistenza dell'uscieri. Quindi nè la giustizia, nè l'interesse ci consiglierebbero una misura che viola i principii di diritto.

**IL PRESIDENTE.** Vi sono tre proposte:

La prima quella del deputato Jacquemoud;

La seconda del deputato Degiorgi;

La terza quella del deputato Lanza, così concepita:

« Qualora qualche persona turbasse l'ordine, il presidente potrà ordinare di farla uscire immediatamente dalle tribune; e qualora le persone che hanno perturbato l'ordine non fossero scoperte, si farà sgombrare l'intera sezione. »

**LANZA.** Dopo la spiegazione data dall'onorevole deputato Degiorgi, in ordine alla mozione fatta dall'onorevole deputato Pellegrini, in quanto all'alinea dell'articolo 5°, io mi accosto perfettamente al sottoemendamento dell'onorevole deputato Degiorgi, e manterrei la prima parte del mio emendamento.

**IL PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, comincerò a mettere ai voti l'emendamento del deputato Lanza.

**CAVOUR.** Mi pare che l'emendamento del deputato Jacquemoud debba avere la preferenza.

**JACQUEMOUD A.** Aggiungo solamente tre o quattro parole.....

**LANZA.** Mi pare che si concilino affatto quei due emen-

damenti, e io m'accosto a quello del deputato Jacquemoud per guadagnar tempo.

**IL PRESIDENTE.** La prima parte dell'art. 5°, proposto dalla Commissione, è la seguente:

« Gli uscieri faranno uscire le persone che turbassero l'ordine. »

Il deputato Jacquemoud propone di aggiungere:

« Gli uscieri, in seguito ad ordine del presidente, faranno uscire le persone che turbassero l'ordine. »

Domando se la proposizione del deputato Jacquemoud sia appoggiata.

(È appoggiata).

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti la prima parte dell'art. 5°, emendata dal deputato Jacquemoud.

(È approvata).

Leggo la seconda parte, cioè il primo alinea dell'art. 5° quale fu proposto dalla Commissione (*V. doc.*, pag. 230).

Il deputato Degiorgi propone le seguenti parole:

« Qualora i perturbatori non fossero individualmente riconosciuti, e il disordine divenisse generale in una o più sezioni, il presidente comanderà lo sgombrò della sezione o sezioni, in cui il disordine sarà seguito. »

Dimanderò in primo luogo se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'emendamento del deputato Degiorgi, da unire all'art. 5°.

(Non è approvato).

Ora metterò ai voti l'alinea tale e quale fu concepito dalla Commissione; la Camera ne ha udita la lettura.

(È approvato).

Leggerò l'art. 4°:

« La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta. » (*Gazz. P.*)

**VALERIO.** Interrogo la Camera se, qualora si facessero sgombrare tutte le sezioni, la seduta rimarrà legale.

Il progetto di regolamento dice *la sezione o le sezioni*. Affinchè la Camera possa legalmente deliberare in seduta segreta, questa debb'essere chiamata da dieci membri, dev'essere votata in una pubblica seduta che deve aver luogo in un giorno determinato.

Ora in questo caso, sgombrando tutte le sezioni delle tribune, si convertirebbe la pubblica seduta in seduta segreta senza tante formalità.

Il modo mi pare troppo spiccio, e quindi alla sapienza della Commissione propongo questa difficoltà da sciogliere. (*Ilarità*) (*Conc.*)

**MICHELINI A.** Una parte delle cose che io voleva dire furono dette dall'onorevole deputato Valerio. Io però farò questa riflessione. L'art. 4° dice:

« La sezione o le sezioni fatte sgomberare rimarranno vuote durante il tempo della seduta. »

Spiegherò meglio il mio pensiero con un esempio:

Si supponga una seduta che sia molto interessante, come è già avvenuto in questa Camera; molte persone saranno senza dubbio presso alle porte della Camera per poter entrare. Io suppongo che coloro i quali saranno fatti uscire, secondo il presente articolo di regolamento, siano stati colpevoli: pazienza; ma io domando: coloro che erano alle porte, perchè non potranno essi occupare i posti lasciati vacui da coloro che si sono fatti uscire? Io credo che ciò non sia ragionevole. Perciò io propongo l'intera soppressione dell'art. 4°.

**BRIGNONE, relatore.** Il signor Valerio diceva che ove venisse il caso che si dovessero far sgombrare tutte le sezioni, ne verrebbe per conseguenza che la seduta della Camera non

sarebbe più pubblica ma segreta; e domandava, quando ciò avvenisse, come la Camera si regolerebbe.

Io rispondo che in tal caso la Camera si regolerà a seconda delle circostanze. Qui il regolamento non dice che la seduta continui.

Diceva poi l'onorevole deputato Michelini, che se vi era forse una ragione per non lasciar entrare di nuovo le persone che si fossero fatte uscire, non vi era poi la medesima ragione per non lasciar entrare altre persone che non fossero le stesse.

Ma io domando\* come si potranno conoscere?

Io credo quindi che questa disposizione sia opportuna per poter ottenere l'ordine nella Camera, che è lo scopo di questa discussione.

**PINELLI.** Io non credo che la Camera resti in seduta privata per ciò solo che le sezioni delle tribune del pubblico siano vuotate; imperciocchè ci restano sempre ancora i giornalisti, ed è ciò che veramente costituisce la pubblicità delle sedute, cioè che tutti i dibattimenti che si tengono nelle sedute sono poi tradotti nei giornali; il che costituisce la vera pubblicità, piuttostochè la presenza del pubblico nelle sedute, sebbene questo sia anche una parte della pubblicità. Ma questa non è tanto essenziale come quella che fa sì che i dibattimenti siano conosciuti dall'intera nazione, ciò che si può avere unicamente col mezzo de' giornali. Dunque questa circostanza non costituisce la seduta in comitato segreto; è un inconveniente causato dalla necessità di evitare inconvenienti maggiori. Perciò io credo che stia la proposizione come è stata fatta dalla Commissione. (*Gazz. P.*)

**VALERIO.** Fu già detto altra volta in questa Camera, che quando anche vengano sgombrate le tribune, se rimangono i giornalisti, la seduta rimanga tuttavia pubblica.

Io ho già risposto allora e ripeterò adesso le medesime ragioni; perchè, o signori, non avvi alcun argomento valevole a ribatterle. Sono queste, che anche coloro i quali non sanno leggere, sono pur essi cittadini; anch'essi hanno il diritto di assistere ai dibattimenti della Camera.

*Voci al centro.* Oh! oh!

**VALERIO.** Nulla provano tutti questi *oh! oh!* A nulla giova di stringersi nelle spalle. Egli è un fatto reale, incontestabile cotesto, che si deve anche rispettare coloro che non sanno leggere: essi sono cittadini come noi, hanno anch'essi il loro buon diritto, che noi, rappresentanti del popolo, dobbiamo rispettare. (*Segni d'approvazione; grandi rumori al centro*)

(*Gazz. P. e Conc.*)

**LONGONI.** Vorrei osservare che vi è una circostanza che non è stata rilevata. Ove non tutti coloro che hanno biglietti d'ingresso alla tribuna riservata venissero alle sezioni, quando un estraneo arrivasse tardi ed arrivasse quando una sezione fosse già stata evacuata, ne avverrebbe che non potrebbe entrare, quantunque munito del suo biglietto d'ingresso.

Rispondo poi alle parole del relatore il quale dice che l'uscire non potrebbe conoscerlo: se egli ha seco il suo biglietto d'entrata, è un indizio che non ha potuto partecipare ai disturbi che poterono succedere, e quindi non è giusto che sia escluso.

*Varie voci.* Ai voti! ai voti!

**BRIGNONE, relatore.** Domando la parola per fare una semplice osservazione all'onorevole deputato Longoni, e per dire che qui si tratta specialmente delle tribune pubbliche, dove nessuno ha il biglietto di entrata.

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha proposta la soppressione dell'art. 4°; domando se questa proposta è appoggiata.

(E appoggiata).

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti la soppressione dell'art. 4°, proposta dal deputato Michelini.

(Non è approvata).

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 4° proposto dalla Commissione, che rileggerò. (*Rilegge l'articolo*)

**LANZA.** Propongo un sottoemendamento: propongo che in seguito all'art. 4° si aggiungano le parole: « Verranno ammesse tuttavia quelle persone, le quali si presenteranno col loro biglietto regolare d'entrata. »

Io credo che è ingiusto il voler escludere dall'assistere alle nostre deliberazioni quelle persone, le quali non hanno nè partecipato, nè assistito al disordine, le quali sono affatto estranee, le quali non si trovavano nel tempo del disordine succeduto. Comprendo come qualche volta si debba commettere un'ingiustizia per evitare un male maggiore; ma qui abbiamo il modo di conoscere le persone le quali non avrebbero preso parte al disordine, e sarebbero quelle che dopo lo sgombramento delle tribune si presentassero col loro biglietto. Credo che non si possa, senza parere ingiusti, impedire a queste persone di assistere alle nostre sedute.

Per evitare tale ingiustizia propongo il succitato sottoemendamento all'art. 4°.

**IL PRESIDENTE.** Bisognerebbe formularlo in maniera che andasse d'accordo colla prima parte; la prima parte dice: « La sezione, ecc., o le sezioni fatte sgombrare; » e l'espressione, cioè: « le persone che avranno un biglietto regolare d'entrata, » pare che pugni colla parola vuote.

Il deputato relatore ha la parola. (*Rumori dalle gallerie*)

*Vari deputati.* Silenzio!

**BRIGNONE, relatore.** (*Si alza per parlare; continua il bisbiglio nelle gallerie*)

Io volevo solamente osservare che non posso ora consultare la Commissione in proposito dell'emendamento che intende di proporre il signor deputato Lanza; ma che, come deputato, per parte mia vi annuisco, e quindi le tribune devono ora vedere come male si apponessero, cominciando a disapprovare prima di sentire quello che io volessi dire. (*ilarità*)

**IL PRESIDENTE.** Il signor Michelini ha la parola.

**MICHELINI A.** Mi permetto di far osservare alla Camera che se ella crede giusto, come lo credo anch'io, l'emendamento del signor Lanza riguardo alle tribune private di spettanza dei deputati, cioè le tribune che hanno quel biglietto dai deputati, io chiedo se non è altresì giusto che colui il quale nella seduta medesima non ha per anco fatto parte degli spettatori possa entrare ad occupare le tribune pubbliche, per cui non è necessario di avere un biglietto di sorta, e domando se non è egualmente ingiusto di escluderlo. Dunque io credo che a questo emendamento si potrebbe aggiungere eziandio: « Coloro delle tribune pubbliche che non abbiano preso parte al disordine. » (*Segni d'impazienza*)

**TURCOTTI.** Io osservo che gli articoli del regolamento della polizia della Camera e delle tribune sono abbastanza energici, perchè debbano avere un risultato sufficiente. Io osservo anche che se nelle tribune si fa del chiasso, se non si osserva il regolamento con frequenti ed inopportuni segni di approvazione e disapprovazione, si è perchè dagli spettatori non si conoscono gli articoli del regolamento che riguardano la disciplina della Camera. Difatti il popolo della tribuna di oggi non è più quello di ieri: ogni giorno vengono dalle provincie nuovi spettatori e curiosi, i quali tutti ignorano i regolamenti che reggono questa Camera. Perciò io propongo di togliere e sopprimere tutti gli articoli della legge regolamentaria proposta (*ilarità*), e invece propongo il seguente emendamento in un articolo solo così concepito:

« *Articolo unico.* Gli articoli del regolamento riguardanti la polizia della Camera e della tribuna saranno ristampati in piccoli caratteri sui biglietti d'entrata, ed in grandi caratteri in apposite tabelle che verranno esposte in molti luoghi del palazzo sia al piano terreno che nelle porte d'entrata della Camera ed a brevi spazi nella tribuna pubblica, onde non siano ignorati da alcuno, ma sieno continuamente sotto gli occhi di tutti. »

E propongo questo solo articolo, perchè io ho osservato che, tutte le volte che il presidente ha avvertito il popolo delle tribune di far silenzio e di non eccedere in segni di approvazione e di disapprovazione, allora le tribune hanno sempre fatto silenzio.

**COSTA DI BEAUREGARD.** Avant qu'on prenne en considération la proposition de monsieur le député Turcotti, il est nécessaire de remarquer que les trois premiers articles ont déjà été votés, et qu'il n'est par conséquent point dans son droit de demander qu'ils soient supprimés.

**IL PRESIDENTE.** Io stava per proporre alla Camera di volere votare la legge intera, e poi di prendere in considerazione l'emendamento nel caso che volesse adottarlo.

Rileggerò dunque l'emendamento del deputato Turcotti (*V. sopra*).

**TURCOTTI.** Io vorrei dire due parole per dare una spiegazione. Faccio osservare che la popolazione delle tribune si cambia tutti i giorni, e non tutti conoscono il regolamento; e questa è una verità che io prego non venga dimenticata dalla Camera. Va bene che ve ne saranno tutti i giorni di quelli che frequentemente si trovano presenti, ma ve ne sono anche di quelli che sarà la prima volta che intervengono.

Ora, quando uno comincia ad applaudire; gli altri seguitano e non possono trattenersi dall'applaudire; così quando uno disapprova, disapprovano gli altri: all'opposto avendo sempre sotto gli occhi il regolamento, si otterrà di più che con tanti regolamenti non sufficientemente conosciuti, giacchè il regolamento della Camera è già energico abbastanza.

**IL PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se la proposta del deputato Turcotti è appoggiata.

(È appoggiata).

Consulto la Camera se debbo metterla ai voti.

*Molte voci.* Sì! sì!

**SIOTTO-PINTOR GIOVANNI.** Vi è prima il mio emendamento.

**IL PRESIDENTE.** La priorità sarebbe all'emendamento del deputato Turcotti.

**BUNIVA.** Mi pare che sia del tutto irregolare che si proponga e che si metta ai voti un emendamento che verrebbe a distruggere tre articoli già votati; perciò propongo la questione pregiudiziale.

**BUNICO.** Io credo che questo emendamento debba essere messo ai voti come osservò il vice-presidente, perchè niente osta che una legge sia interamente disapprovata dalla Camera, dopo che i singoli articoli sono stati discussi ed approvati.

**TURCOTTI.** Io non dissento.

**BUNIVA.** Io acconsento a questa nuova proposta.

**IL PRESIDENTE.** Do cognizione alla Camera di un nuovo emendamento del deputato Siotto-Pintor all'art. 4°:

« La sezione o le sezioni fatte sgombrare saranno aperte a coloro che sieno muniti di biglietto e a tutti quelli che non avessero fatto parte della sezione o sezioni sgombrate. »

Interrogo la Camera se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato).

L'emendamento del deputato Siotto-Pintor sostituisce un

nuovo articolo all'art. 4°. Quello del deputato Lanza aggiunge solamente alcune parole allo stesso articolo. Le parole sono queste: « saranno tuttavia ammessi coloro che presenteranno un biglietto d'entrata. »

*Una voce.* Idee aristocratiche!

**IL PRESIDENTE.** Comincerò a mettere ai voti l'emendamento del deputato Siotto-Pintor che cambia interamente l'art. 4°.

(Non è approvato).

Viene ora l'aggiunta del deputato Lanza. Dividerò l'articolo in due parti: metterò prima ai voti l'articolo della Commissione e poscia l'aggiunta del deputato Lanza. Comincio a domandare se l'aggiunta del deputato Lanza è appoggiata.

(È appoggiata).

Leggo l'art. 4° e lo metto ai voti.

« La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta. »

(È approvato).

(Gazz. P.)

Metto quindi ai voti l'aggiunta del deputato Lanza:

« Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata. »

(È approvata).

**IL PRESIDENTE.** Si passa all'articolo 5°:

« Gli individui fatti uscire in virtù dell'art. 3°, in caso di recidiva non saranno più ammessi ad assistere alle sedute della Camera per tutto il tempo della sessione. »

**VALERIO.** Io ho inteso più volte nel corso della discussione, e fu già detto nelle sedute antecedenti, che in Inghilterra si faceva così. Duolmi di dover ripetere un altro de' miei argomenti favoriti a cui nessuno finora ebbe la compiacenza di rispondere, ed è questo: che l'Inghilterra è retta da una Costituzione sorta in tempi ben diversi dai nostri e che serba troppo della sua origine eminentemente aristocratica, perchè in quel paese vi è una reale e vera aristocrazia. Le leggi che reggono quel Parlamento non riconoscono nel pubblico il diritto di assistervi, ma vi è ammesso per sola tolleranza; e quindi a quelle persone che vengono ammesse per semplice atto di tolleranza, si applicano i regolamenti severissimi così spesso e con tanto amore citati dai signori deputati del centro. Ma nell'applicare questo stile al nostro paese dove siamo retti da una Costituzione che ha per base l'eguaglianza assoluta dei cittadini e che è sorta in ben altri tempi, nella quale è riconosciuto al popolo il diritto di assistere alle sedute, non si potrà derogare a questo diritto senza una legge. Ora l'art. 5° dice:

« Gli individui fatti uscire, giusta l'art. 3°, in caso di recidiva non saranno più ammessi ad assistere alle sedute della Camera per tutto il tempo della sessione. »

Ora dovete osservare che i cittadini che assistono alle sedute, vi assistono in forza dello Statuto; e non so se anche una semplice legge possa derogare allo Statuto: ma in ogni caso dovrebbe esservi una legge approvata anche dal Senato e poi sanzionata dal re, cioè dal terzo potere, dal potere esecutivo.

Ora io chieggo che sia interamente cancellato questo articolo come incostituzionale e lesivo del diritto de' cittadini. (*Segni di assentimento dalla sinistra*)

**NOTA.** La necessità è suprema legge in tutte le cose, e posto che la medesima ha solo potuto giustificare od almeno persuadere l'adozione della seconda parte dell'art. 3°, parmi che mancando ora, riguardo alla disposizione di quest'art. 5°, quella suprema ragione, si possa il medesimo meglio coordinare con quell'inconcusso principio che tutti riconosciamo e che venne invocato testè dal deputato Didaco Pellegrini (che

non si deve cioè castigare l'innocente perchè manca un reo); perciò io aggiungerei al primo alinea dell'art. 5°: « Gl'individui fatti uscire in virtù della prima parte del 3° articolo in caso di recidiva, ecc. »

Con questo non sarebbero colpiti gl'innocenti che seppero rispettare la dignità della Camera serbandò l'ordine, e sarebbero puniti solo quelli che ebbero individualmente a turbare l'ordine stesso, ad impedire, per esempio, con riprovevoli segni di disapprovazione, quel libero esercizio della parola ai deputati della nazione, che tanto è necessario al compimento del grave dovere loro affidato dalla fiducia che in essi loro ripongono i propri mandanti, la nazione stessa.

**MICHELINI A.** Benchè io abbia intenzione di votare contro la legge, ciò nullameno mi permetterò di fare una sola interrogazione all'onorevole relatore. Allorquando io proponeva di riaprire al pubblico quelle sezioni delle pubbliche tribune che sarebbonsi fatte sgombrare, escludendone però (a mente degli articoli del presente regolamento) quelle persone che fossero state riconosciute autrici dei disordini, egli rispondevami ciò non essere fattibile stante l'impossibilità di conoscerle; ora io chiederò al signor relatore: come farà egli a conoscere coloro che sono recidivi? Questo regolamento, a parer mio, è assurdo da capo a fondo, e la sua esecuzione è impossibile; ne conviene lo stesso relatore.

**BRIGNONE, relatore.** Nella spiegazione che io dava prima che si aprisse la discussione sopra questa legge, diceva che la Commissione non si era dissimulata la difficoltà della piena esecuzione di quest'articolo: voleva dire con ciò che certamente qualche volta può avvenire che non si conoscano le persone; ma qualora venga a distinguersi un tale individuo il quale ripetute volte si ponga nella circostanza di farsi espellere dalle tribune e che non venga, per così esprimermi, per altro che per darsi lo spasso di turbare le discussioni e di fare sospendere le sedute della Camera, mi pare che in questa circostanza sarebbe veramente il caso di applicare utilmente quest'articolo.

**LANZA.** Io credo coll'onorevole Valerio che il voler privare il pubblico, o una parte di esso, od anche un solo individuo, della possibilità di assistere alle nostre discussioni per mezzo di un semplice regolamento, sia cosa incostituzionale.

Ma, a mio parere, il difetto principale di quest'articolo consiste precisamente nell'osservazione che faceva poco fa l'onorevole deputato Michelini, nella non possibilità di farlo eseguire. Come è mai possibile di conoscere sempre l'identità delle persone già state espulse una volta? Saranno fatti uscire dalle tribune i perturbatori recidivi, e non si permetterà loro di ritornare durante tutta la sessione; ma qualora chi è incaricato di riconoscere queste persone s'ingannasse, ed impedisse l'entrata nelle tribune ad un individuo che non fosse fra i recidivi, e questi protestasse, chi sarebbe giudice tra quest'uscire e quest'individuo? Io credo che nessuno sarebbe in grado di esserlo. Per conseguenza io respingo di tutto cuore quest'articolo che, oltre di essere incostituzionale, è evidentemente anche impossibile ad applicarsi; ed avverto a questo riguardo che una Camera legislativa non deve ammettere disposizioni nelle sue leggi o regolamenti, le quali non possano eseguirsi.

**NOTTA.** Ritiro il mio emendamento, e mi unisco all'opinione del deputato Lanza. (Gazz. P.)

**VALERIO.** Vorrei aggiungere che la difesa sapientemente condotta di questa legge dall'onorevole mio amico il deputato Brignone (*Ilarità*) venne a conchiudere che il disposto dell'art. 5° di questa legge non sarebbe stato eseguito, ha concluso che questo sarebbe impossibile ad eseguirsi.

Ora io vorrei ricordare all'onorevole preopinante e alla Camera intera che il far leggi oggi per contravvenirvi il domani era patrimonio antico del dispotismo, ed invito la novella legislazione sorta in tempi di libertà a non voler invadere quel terreno del dispotismo, col far leggi che non si possano eseguire. (Gazz. P. e Conc.)

**GALVAGNO.** Nel rileggere quest'art. 5°, confesso ingenuamente che non mi nacque nemmeno il dubbio che questo articolo potesse riferirsi all'alinea dell'art. 5°. Si riferisce necessariamente a quell'articolo, ma l'art. 5° è diviso in due parti: la prima parte colpisce gl'individui conosciuti; la seconda parte non colpisce più gl'individui, ma si riferisce unicamente al luogo d'onde parte il rumore; questa fu per escludere le persone che disturbassero l'ordine; la seconda fu quella delle tribune. L'articolo 5° non si riferisce certamente al caso in cui sia stata evacuata una sezione o più sezioni, ma si riferisce necessariamente al caso di individui conosciuti. Ora, si dice, vi sarà difficoltà. Quando non vi sarà certezza, non sarà eseguita questa legge sicuramente; ma ogniquale volta vi sarà certezza si dovrà eseguire; perchè se si cercassero le prove, sarebbono inutili gli arresti in flagrante delitto, giacchè tanto vale un uscire quanto un agente di pubblica sicurezza che ha colto un colpevole in flagrante. O vogliamo, o non vogliamo quest'ordine. (*Prolungati segni di disapprovazione dalle tribune*)

Ecco il frutto della disciplina che si vuole!

**IL PRESIDENTE.** I disordini delle tribune mostrano la necessità del regolamento.

**SIOTTO-PINTOR GIOVANNI.** Non trovo che in tutta questa discussione si sia risposto alla gravissima difficoltà fatta dal deputato Valerio. In buona sostanza si escludono dalla seduta le persone recidive per tutto il tempo della sessione. Egli disse che questo non potrebbe farsi che con una legge approvata dal Senato e sanzionata dal re; mi pare che la prima questione da risolvere sia questa. Ma non trovo che alcuno di quelli i quali hanno parlato su questa materia abbia dato veruna risposta all'obbiezione gravissima fatta dal deputato Valerio.

**LANZA.** Io riprendo la parola per rispondere alle osservazioni dell'onorevole deputato Galvagno; diceva egli: se si vuole l'ordine, bisogna anche avere i mezzi per mantenerlo: io dico, e saranno meco d'accordo i miei colleghi nell'attendere che noi amiamo l'ordine quanto l'onorevole signor Galvagno e quanto qualunque altro deputato della destra, ma vogliamo l'ordine colla giustizia e non coll'arbitrio e l'ingiustizia; vogliamo mantenerlo con mezzi legali e con mezzi possibili, e distinguere il colpevole dall'innocente, e non mescolare l'uno coll'altro.

**PELLEGRINI D.** L'onorevole deputato Galvagno ha creduto di poter mostrare che le prime parole dell'art. 5° non colpiscono se non gli autori cognitivi dei disordini indicati nella prima parte dell'art. 5°. Io però fo notare brevemente che le prime parole dell'art. 5° colpiscono gli individui fatti uscire in virtù dell'art. 5°.

Ora siccome anco gli innocenti, quando si ordina lo sgombrò della sezione, sono individui fatti uscire, ne viene per conseguenza che l'art. 5° colpisce così l'autore designato e noto, come gl'innocenti che pagano per l'incognito.

Aggiungerò che la nostra discussione prova se non altro un dubbio. Convien adunque, trattandosi di legge, la quale va a gravare certamente sull'innocenti a vece del reo incognito, proporre quella formola la quale, dacchè si è votata la legge che colpisce anche i non rei, almeno faccia sì che il caso della recidività non si aggravi su questi.

Io quindi che sto per votare contro questa legge siccome odiosa e repugnante al diritto del pubblico, desidererei almeno che i votanti per la legge approvassero il seguente emendamento :

« I perturbatori conosciuti ed espulsi in virtù dell'art. 5°, in caso di recidiva, ecc. »

Con queste parole sarebbe tolto ogni dubbio, e la legge non graverebbe tanto sull'innocente che si vuole punire, non so con quale giustizia, della approvazione o disapprovazione altrui.

**IL PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione propone il seguente emendamento all'art. 5° :

« Gli individui fatti uscire in virtù della prima parte dell'articolo 5°, ecc. »

Questa proposizione io credo sia d'accordo con quella del deputato Pellegrini.

**PELLEGRINI.** Perfettamente.

**IL PRESIDENTE.** Vi sono dunque due proposizioni: quella del deputato Valerio che propone la soppressione dell'articolo intero, e quella del deputato Brignone, a nome della Commissione, che propone il suo emendamento.

**BRIGNONE, relatore.** Io non posso proporlo a nome della Commissione, perchè non so se gli altri membri vi aderiscano. Lo propongo come deputato.

**VALERIO.** Chiedo la parola.

**IL PRESIDENTE.** Interrogo prima la Camera se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Il deputato Valerio ha la parola.

**PINELLI.** Ha già parlato tre volte.

*Varie voci.* Parli! parli!

**VALERIO.** Io invoco troppo spesso l'esatta esecuzione del regolamento, perchè voglia violarlo io stesso; in conseguenza, non ostante che la Camera mi conceda ancora di parlare, io rinuncio alla parola. (*Segni d'approvazione*)

**IL PRESIDENTE.** La soppressione proposta dell'art. 5° del deputato Valerio essendo stata appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata).

Leggo ora l'art. 6°, il quale è divenuto l'art. 5° (*V. Doc., pag. 250.*) (*Gazz. P.*)

**VALERIO.** Parmi che quest'articolo voglia dire: due e due fan quattro, il bianco è bianco, il nero è nero. L'articolo dice che l'autore di un oltraggio fatto ad un membro della Camera sarà arrestato. Io chiedo se chi oltraggia un semplice cittadino non deve essere arrestato, se è colto in flagranti.

Che cosa vuol dire ciò? Io credo che ai deputati la legge non debba di più di quello che debbe a tutti; quindi chieggo di nuovo la soppressione di quest'articolo. (*Conc.*)

**PELLEGRINI D.** Io mi unisco alla proposta dell'onorevole deputato Valerio, perchè intendo che il diritto comune guarentisca abbastanza i membri della Camera. Io non desidero leggi privilegiate, perchè basta, dico, il diritto comune. E poi la qualità di deputato è tale da non far temer oltraggio, ma da far invece sperare l'approvazione del pubblico, se noi la eserciteremo, come dobbiamo, virilmente, degnamente.

**IL PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se la proposizione del deputato Valerio sia appoggiata.

(È appoggiata).

**JACQUEMOUD G.** J'observe que si l'article 6 était supprimé par les motifs que l'un des préopinants a invoqués, c'est-à-dire si l'outrage fait à un député dans le sein du Parlement devait être considéré comme une simple injure

privée, en conformité des dispositions du Code pénal, le coupable ne pourrait être poursuivi que sur la plainte de l'offensé, ce qui serait contraire à la dignité de la Chambre et au but que le règlement veut atteindre.

**VALERIO.** Fu detto che sarà questo non una legge, ma un regolamento; ed io dimando se per mezzo di un semplice regolamento si debba o si possa derogare ai Codici che ci reggono, se in forza di un regolamento l'autorità pubblica potrà porre le mani sopra i cittadini, arrestarli ed intentar contro di loro un procedimento ....

**GALVAGNO.** (*Interrompendolo*) Ho detto ciò che succede nell'interno della Camera....

**VALERIO.** Se si tratta di oltraggio fatto alla Camera nel corso di una seduta, la legge deve specificarlo, ed allora è d'uopo che una pronta repressione abbia luogo, ed a ciò provveda il nostro regolamento.

Ma siccome io non suppongo possibile il caso di un oltraggio fatto nella Camera stessa, io trovo tuttavia quest'articolo intieramente inutile, perchè dal nostro regolamento è data al signor presidente l'autorità di far rispettare la Camera, poichè a lui s'addice la polizia interna di essa. Se è dunque inutile, si tolga; se poi è un privilegio, una legge eccezionale che si voglia fare in favore dei deputati, io la respingo con tutto l'animo mio.

**MICHELELLI A.** Ho preso la parola unicamente, per dire che se la soppressione non è adottata, si debba almeno aggiungere alle parole: « in caso di oltraggio fatto alla Camera, » quelle: « durante la seduta. »

**FRASCHINI.** L'articolo 89 del regolamento era così concepito:

« Tutte le persone che turberanno l'ordine, verranno sullistante escluse dalle tribune e tradotte tosto, se è necessario, avanti all'autorità competente. »

La Commissione ha trovato che questo articolo era rigoroso di troppo, e volle emendarlo in qualche modo, escludendo persino l'arresto e la traduzione avanti le autorità competenti, per quanto riguarda l'infrazione all'articolo 5° ed all'art. 4°; ma non poté la Commissione dissimularsi che può venire facilmente il caso che od alla Camera o ad alcuno dei deputati sia, durante la seduta, fatto oltraggio, e riconobbe che un oltraggio fatto alla Camera stessa o ad alcuno dei deputati (ben inteso durante la seduta), riconobbe, dico, che meritava di avvisare a qualche mezzo più efficace di quello che il semplice dire: « la persona che avesse oltraggiato la Camera stessa od i deputati; » ed è a questo solo riguardo che credette di applicare le disposizioni dell'articolo 89 del regolamento.

Siamo bene intesi che qui si tratta di un regolamento interno della Camera; che tutti i fatti che qui si cerca di reprimere sono fatti che devono passare nell'interno della Camera.

Per conseguenza, se voi già avete adottato l'articolo 89, col quale si poteva tradurre un individuo che avesse turbato l'ordine, perchè non ammetterete la disposizione che vi è proposta, nel caso che si oltraggi o la Camera o uno de'suoi deputati?

**BUNICO.** Osserverò che, o l'oltraggio fatto al deputato è tale che riputandolo fatto ad un cittadino darebbe luogo all'arresto, oppure è tale solamente che non può far luogo all'arresto di chi ha commesso l'oltraggio a termine del diritto comune; se l'oltraggio dà luogo all'arresto, quand'anche fosse fatto contro un semplice cittadino, l'articolo è intieramente inutile; nell'altro caso poi pare a me che si voglia, con un regolamento particolare, introdurre la pena dell'arresto, mal-

grado lo Statuto che tutela in modo speciale la libertà de' cittadini, la libertà personale. Allora io mantengo che con un regolamento noi non possiamo far adottare una pena la quale sarebbe nientemeno che incostituzionale.

Dunque quest'articolo del nostro regolamento in discussione è inutile, oppure è incostituzionale: e quindi nell'uno e nell'altro caso io non vedo che possa adottarsi.

**MENABREA.** Io non voglio più abusare della pazienza della Camera: farò solo un'osservazione. Quando noi difendiamo la dignità della Camera, noi difendiamo la libertà della nazione; allorchè un deputato è nell'esercizio delle sue funzioni, egli non è più paragonabile ad un semplice cittadino, perchè egli rappresenta la nazione; ed allora, ad esempio di ciò che è praticato fra i popoli che ci hanno preceduti nelle istituzioni libere, dobbiamo sancire una legge che ha per iscopo di far rispettare il popolo nelle persone de'suoi legittimi rappresentanti. Stante questa considerazione, non credo che si possa sopprimere l'articolo in proposito, giacchè, io lo ripeto, non vi è paragone fra un deputato ed i semplici cittadini.

*Molte voci. Ai voti! ai voti!*

**BUNICO.** Rispondo all'onorevole deputato Menabrea: altro è stabilire la pena del carcere in forza di una legge, altro è il volerla stabilire in forza di un regolamento; e sostengo che non può essere costituzionalmente imposta una pena del carcere a un cittadino, nemmeno quando si tratta del regolamento della Camera, perchè il deputato deve essere il primo a rispettare lo Statuto.

**MENABREA.** Dimando la parola per fare una breve risposta al signor deputato Bunico.

Quando egli dice che la legge comune deve essere la stessa per il deputato e per il semplice cittadino, io sono in parte concorde con lui, se fuori della Camera, ma in questa Camera la cosa è ben diversa. Noterò solo questo punto: nella legge comune l'individuo che è offeso, insultato, ha diritto di citare innanzi ai tribunali chi lo ha offeso; ma sarà egli possibile che lo stesso possa fare il deputato che parla in questa Camera, quando verrà insultato dalle tribune? Potrà egli riconoscere chi lo offende e chi manca al rispetto dovuto alla Camera? No certamente; e se non vi fosse un regolamento speciale per provvedere in questi casi, il deputato si troverebbe in una condizione assai inferiore a quella degli altri cittadini, costretto com'egli sarebbe a discutere in pubblico sugli interessi della nazione, ed a lasciarsi insultare impunemente a detrimento della libertà della discussione e della dignità del Parlamento.

**SIGNORETTI.** L'oltraggio che si fa alla Camera o ad un deputato nell'esercizio delle sue funzioni è maggiore di quello che si fa ad un cittadino non rivestito di pubblico carattere.

Il Codice penale stabilisce questa differenza di maggiore gravità tra gli oltraggi fatti ad un tribunale o ad un magistrato e quelli fatti a persone non aventi qualità pubblica.

« Art. 224. Allorquando un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo avrà ricevuto, nell'esercizio delle sue funzioni o a causa delle medesime, qualche oltraggio con parole tendenti ad intaccare il suo onore o la sua rettitudine, il colpevole di tale oltraggio sarà punito col carcere non minore di un mese. Se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza di un magistrato o di un tribunale, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

« Art. 225. Quando l'oltraggio sarà fatto con gesti e con minacce, il colpevole sarà punito nel 1° caso previsto dall'articolo precedente col carcere estensibile a sei mesi, nel 2° col carcere non minore di 6 mesi. »

Non si può contestare che la condizione della Camera e de' suoi membri sia quanto meno pari a quella di un magistrato o di un tribunale.

Per questa considerazione io credo che possa sussistere l'articolo com'è stato proposto dalla Commissione.

**IL PRESIDENTE.** Vi sono due proposizioni; una del deputato Valerio e l'altra del deputato Michelini.

Metterò prima ai voti la proposizione dei deputati Valerio e Bunico per la soppressione dell'articolo 6°.

(Dopo prova e controprova la soppressione è rigettata).

Resta l'emendamento del deputato Michelini. Questa proposizione è ella appoggiata?

(È appoggiata).

**VESME.** L'art. 61 dello Statuto dice così:

« Il Senato, come la Camera dei deputati, determinerà per mezzo di un regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le sue attribuzioni. »

Quello che noi facciamo essendo una parte del regolamento, è evidente che il regolamento interno della Camera non può aver forza se non per le cose che avvengono nella Camera; sicchè mi pare che l'emendamento che si propone sia del tutto inutile. Mi pare anzi che oltre di essere inutile, sia nocivo in questo senso: che un insulto fatto dopo levata la seduta, mentre i deputati entrano od escono dalla Camera, è come se fosse fatto nel tempo della seduta, e dovrebbe essere punito nello stesso modo; perchè quando usciamo, siamo ancora, in certa maniera, nell'esercizio delle nostre funzioni, o almeno nel caso notato dal Codice penale, che l'insulto sia fatto in conseguenza delle funzioni medesime e perciò degno di pena speciale. Voto adunque contro l'emendamento.

**MICHELINI A.** Io voleva dire unicamente al deputato Vesme non essere inutile il mio emendamento; perchè il signor deputato Valerio e con lui molti deputati credono che l'applicazione della pena portata da quest'articolo debba anche aver luogo qualora l'oltraggio fatto a un membro della Camera abbia avuto luogo eziandio fuori di questo recinto.

*Molte voci. Ai voti! ai voti!*

**IL PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposizione del deputato Michelini.

(Non è approvata).

**IL PRESIDENTE.** Rileggo l'art. 6° ora 5°:

« In caso di oltraggio fatto alla Camera e a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti l'autorità competente. »

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottato).

Leggo ora l'art. 7° divenuto 6° (*V. Doc., pag. 250*).

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

**GENET.** Je demande la parole.

**IL PRESIDENTE.** Ha la parola.

**GENET.** Je crois, messieurs, que tous ceux qui assistent à nos discussions sont dans le même cas. Les tribunes doivent absolument conserver le calme et s'abstenir de donner des marques d'approbation. L'article additionnel que je propose, serait ainsi formulé:

« Il est formellement défendu aux journalistes, qui siègent dans les tribunes, de donner des marques d'approbation ou blâme: celui qui contreviendra à cet ordre, sera invité à quitter immédiatement sa place; et, en cas de récidive, il lui sera interdit d'y retourner. »

Je n'ai pas d'autre observation à faire.

**LANZA.** Ho l'onore di far osservare alla Camera che la proposta dell'onorevole preopinante è perfettamente inutile; la ragione è chiara. Nel primo articolo del regolamento si dice:

« Durante la seduta, quei che non fanno parte della Camera, dovranno stare a capo scoperto, ecc. »

Ora, credo che i signori giornalisti non sono considerati come deputati, ma considerati come persone estranee alla Camera; in conseguenza tutte le disposizioni relative alle persone estranee comprese nel primo articolo si riferiscono anche ai giornalisti: quindi io credo che non mancando difetti a questo regolamento, sarebbe bene di non aggiungere ancora articoli inutili. (*Bravo!*)

**JACQUEMOUD A.** Je suis très-fâché de me trouver en opposition avec la proposition que vient de faire l'honorable M. Ginét, relativement aux journalistes. Je lui ferai remarquer que l'article premier du règlement comprend toutes les personnes qui sont étrangères à la Chambre; or, les journalistes ne font pas partie du Parlement; donc ils sont contemplés par l'article premier, donc toute disposition à leur égard est superflue. Il ne faut jamais en matière de loi faire des dispositions inutiles. C'est pourquoi je m'oppose de toutes mes forces à l'adoption de l'article additionnel proposé par l'honorable M. Ginét. Cet article, étant ainsi une surcharge au règlement, deviendrait une véritable censure exercée contre les journalistes, pour lesquels la loi aurait l'air de statuer d'une manière toute spéciale, en les regardant comme principalement sujets à enfreindre l'ordre policier du Parlement. Pour moi, je dois déclarer à la Chambre que dans nos discussions parlementaires, j'ai particulièrement pris garde à l'attitude des journalistes et que toujours ils m'ont paru rester étrangers à tout bruit parti des tribunes. Je suis complètement édifié de la conduite pleine de dignité et de convenance qu'ont tenue en toute occasion messieurs les journalistes. Je leur dois cette attestation, à eux qui sont la plus haute et la plus noble personnification de la liberté de la parole parmi nous. Ce m'est une satisfaction réelle de pouvoir en ce moment leur adresser mes sincères félicitations. La Chambre leur donnera, en repoussant l'article additionnel proposé, une marque de confiance que leur bonne et louable tenue mérite à tous égards. (*Gazz. P.*)

**BUNIVA.** Io non ripeterò le ragioni dette dagli onorevoli preopinanti contro la proposta del signor Ginét: le parole dell'articolo primo del regolamento comprendono evidentemente tutti quelli che non sono deputati; quindi anche i giornalisti, che non sono deputati, sono vincolati al disposto del regolamento. Giacchè ho la parola, soggiungerò che mi unisco ancora all'onorevole deputato Jacquemoud per dire che non c'è opportunità di nulla sancire di speciale, rispetto ai giornalisti, perchè essi hanno sempre nel seno di questa Camera dimostrato di ben comprendere la loro onorevole missione, mantenendo un contegno dignitoso, e non cagionando mai il benchè menomo disturbo. Perciò contro di essi sarebbe inopportuna qualunque disposizione particolare. Aggiungerò anzi che i giornalisti debbono avere dalla Camera una prova di confidenza assoluta, mercè la reiezione di questo emendamento. (*Benissimo! Bravo!*) (*Gazz. P. e Risorg.*)

**GINET.** Puisque l'article additionnel que j'ai eu l'honneur de proposer ne plait pas, je le retire.

(Non intendendosi da una gran parte della Camera le parole qui pronunziate dal deputato Ginét, si elevano voci a protestare che egli non ha la parola).

*Alcune voci.* Ha ritirato l'articolo.

**IL PRESIDENTE.** Leggo l'art. 7° divenuto 6° (*V. Doc., pag. 230.*) (*Gazz. P.*)

**LONGONI.** Domando la parola.

Io non posso ammettere quest'articolo, se non viene tolta la parola *disordine*, che è stata impiegata per esprimere i se-

gni di approvazione e di disapprovazione. Sono già tante le mene dei nostri nemici per soffocare nel popolo..... (*Interruzioni del centro.*)

**IL PRESIDENTE.** Nell'articolo 7° non occorre questa parola.

**LONGONI.** Se non viene soppressa la parola *disordine*.... (*Nuova interruzione*)

Bisogna bene che io dica la ragione per cui mi oppongo all'articolo 1°.

Io dico che sono già tante le mene dei nostri nemici per soffocare nel popolo qualunque senso di entusiasmo, qualunque germe d'amor patrio, che, secondo me, non parmi opera italiana, che dopo aver soppresso i segni d'approvazione per tutto ciò che si potesse fare di grande e nobile in questa Camera, si voglia usare ancora la parola *disordine*.

(*Gazz. P. e Conc.*)

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**IL PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**IL PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo 7° divenuto 6°.

(È approvato).

Leggo ora l'articolo 8° divenuto 7° (*V. Doc., pag. 230.*)

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato).

Ora, secondo la riserva fatta, verrebbe l'articolo proposto dal deputato Turcotti.

**TURCOTTI.** Faccio osservare che noi non dobbiamo moltiplicare le leggi, ma bensì dobbiamo mettere in esecuzione quelle che abbiamo. Il moltiplicare le leggi è lo stesso che diminuire la forza delle esistenti. Ora, già aveva fatto osservare che gli articoli del regolamento 86, 87, 89 sono abbastanza forti, e quando fossero messi in esecuzione sarebbero certamente efficaci. Diffatti l'articolo 86 dice:

« La polizia della Camera spetta a se stessa ed è esercitata in suo nome dal presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari. »

Il presidente faccia mettere delle guardie sufficienti; se non basta una guardia, se ne mettano due, dieci, dodici, purchè sia mantenuto l'ordine. In una parola tocca al presidente, o a chi per esso, il far eseguire le leggi che sono stabilite per mantenere l'ordine medesimo; poi il presidente può far raddoppiare la sorveglianza in quei giorni in cui si dubita che possa venir turbata la Camera ed inceppata la libertà della parola; può ammonire frequentemente il popolo delle tribune, come faceva in quest'estate l'onorevole deputato Merlo, che allora era vice-presidente, il quale sapeva in modo conveniente ottenere il silenzio e gli faccio quell'elogio che merita. (*Ilarità generale*)

Quindi io propongo che si sopprimano tutti gli articoli del regolamento proposto ultimamente in questa Camera, e che sia adottato il mio: io faccio dal canto mio la proposta; la Camera può fare e deliberare quello che stima più a proposito.

**BUNIVA.** Domando la parola per una proposizione d'ordine.

**IL PRESIDENTE.** Potrei ringraziare il signor deputato Turcotti di avere, con un elogio ad uno, escluso l'altro, ma mi contento di passare all'ordine del giorno.

**BUNIVA.** Mi pare che è stato inteso che l'emendamento del signor Turcotti non sarebbe discusso, salvo che il complesso del regolamento fosse rimandato....

*Voci.* No! no!

**BUNIVA**....altrimenti io mi oppongo di nuovo, dicendo che non si può ammettere un emendamento il quale consiste nel rimandare tre articoli già approvati.

**SULLIS**. Tutti noi, chi in una circostanza, chi in un'altra, chi nel 29 luglio (ed in allora ne feci esperimento), chi nel 21 ottobre, tutti noi, dico, abbiamo conosciuto che il tumultuare delle tribune è un'offesa alla libertà, è cagione di azioni violente, è insomma uno scandalo. Ad impedire siffatto scandalo ci ha dimostrato l'esperienza essere inutile il regolamento finora in vigore per il vizio principale della conformazione delle tribune pubbliche, il che già dissi quando risposi ad un deputato. Da ciò è chiarita la necessità di adottare un nuovo regolamento. Il deputato Turcotti ora vorrebbe rimandarci a quel regolamento che tutti sappiamo essere inutile, e così facendo, senza neppure badarci, viene a concludere che non debbasi correggere quel vizio.

Questa correzione, o signori, è nell'interesse di tutti, è nel decoro della rappresentanza nazionale e nel mantenimento della libertà, la quale dagli artisti antichi e moderni si vede figurata sulla tela o sul marmo in diversi modi, ma giammai con un fischietto sulle labbra. Io quindi voto contro la proposta Turcotti. (Gazz. P.)

**VALERIO**. Io appoggio la proposta del deputato Turcotti. Il regolamento che ci resse fin qui, è il regolamento del Belgio, di un paese libero quanto dovremmo almeno essere liberi noi, di un paese il quale ha mostrato sapersi ben condurre nella via di una moderata e degna libertà. Scoppiava la rivoluzione francese, costituivasi la repubblica in Francia, e molti profughi ed operai belgi, moltissimi Francesi si avvicinarono ai limiti del Belgio per invitare quel popolo a proclamare anch'essi il reggimento repubblicano; ma i Belgi risposero: noi abbiamo un patto costituzionale largo; il principe, i ministri che lo reggono, lo rispettano, lo fanno valere, quindi noi rimarremo monarchici costituzionali. Sia al Piemonte, sia a noi maestra l'esperienza.

Fu detto non avere avuto azione sufficiente il regolamento belgico che noi adottammo in principio di questa sessione, perchè le tribune hanno una conformazione incomoda; ma questa conformazione delle tribune è forse una conseguenza del regolamento?

Ora, se le tribune sono così conformate indipendentemente dal regolamento, non vedo alcuna necessità di una nuova legislazione in proposito. Un buon architetto vi faccia delle altre aperture, si dispongano altrimenti le tribune, e non si venga a fare, col pretesto della conformazione delle tribune, una legge odiosa ed ingiusta, come credo di avere provato nel corso della discussione.

Inoltre, a dimostrare che il nostro regolamento non è senza valore, come vuoi pretendere da taluno, ricorderò la solenne seduta di alcune domeniche fa, in cui si discusse la grande questione sulla petizione degli studenti.

Certamente se vi era questione di quella specie, che i nostri vicini chiamerebbero *brillante*, era certamente quella. I giovani ardentissimi della nostra Università avevano assiate in gran parte le tribune, e talora diedero segni d'approvazione, talvolta diedero segni di disapprovazione; ma allorché il signor presidente alzò la voce e disse che persone ben educate dovevano tenere altro contegno, il silenzio seguì subito l'invito grave e solenne fatto dal presidente. Duolmi che quest'invito non sia stato fatto altra volta, ed in termini convenienti e degni, come fu fatto allora, e che invece siasi più d'una volta invocato il silenzio con tali grida, con modi tali da offendere necessariamente un popolo che ha i nervi delicati, un popolo che ha il sangue caldo, come è il popolo

italiano; modi fatti per provocare, come provocarono, una reazione.

**BRIGNONE**, relatore. Qui si tratta della proposta dell'onorevole Turcotti.

Io mi oppongo a questa proposta con una questione pregiudiziale. La Camera ha determinato che si dovesse fare una aggiunta di regolamento per ottenere l'ordine nella seduta. Una Commissione nominata negli uffizi ha proposto quest'aggiunta di regolamento. Ora questo progetto si discute; la Camera ha due mezzi: può approvarlo o disapprovarlo; ma qualora non fosse approvato, credo che stia sempre la deliberazione presa dalla Camera, che un'aggiunta di regolamento sia necessaria e si debba fare; nè perciò ammetto che con un emendamento si possa distruggere una deliberazione già sancita. Propongo pertanto la questione pregiudiziale.

**TURCOTTI**. Osserverò che io non tolgo tutto il regolamento, ma sostituisco un solo articolo invece di tanti, tendente ad ottenere pure lo stesso scopo.

**IL PRESIDENTE**. Leggo l'articolo unico proposto dal deputato Turcotti (V. pag. 1235).

**LANZA**. Credo che sarebbe un gravissimo precedente il permettere al fine della discussione di una legge o di un regolamento che possa sorgere un deputato qualunque a proporre un articolo il quale sopprima tutti gli articoli anteriori già approvati. Io credo che la Camera non può rivivere sulla sua deliberazione quando sia stata votata. Per conseguenza io propongo la questione pregiudiziale sopra di ciò; coloro, i quali crederanno che gli articoli anteriori siano nocivi, inutili, e da non doversi ammettere a qualsiasi titolo, deporranno la loro palla nera nell'urna; quelli che saranno di opinione contraria, la porranno bianca, e così in tal modo io credo che ogni deputato possa ottenere il suo intento.

**PINELLI**. Domando la parola per oppormi all'ammissione della questione pregiudiziale. Questo è un precedente già più volte stato consecrato in questa Camera, che un emendamento, il quale tenda essenzialmente a sopprimere tutti gli articoli di una legge, venga ammesso ai voti dopo che questi sono già stati approvati.

Questo non è altro se non che una soppressione di tutti gli articoli votati; non è che un cambio di tutta la legge con un articolo solo. Ora si può discutere la legge, si ponno votare tutti i suoi articoli, e prima di passare allo scrutinio segreto può benissimo poi sorgere chi presenti un articolo e voglia farlo parere migliore di tutta quanta la legge. Dobbiamo adunque, in principio, in massima, ammettere che quell'articolo, il quale contiene essenzialmente la soppressione di tutti gli articoli, debba avere la precedenza.

*Varie voci.* Ai voti! ai voti!

**FARINA P.** Io non ricordo che mai sieno stati ammessi articoli soppressivi dell'intera legge, bensì mi ricordo che sono stati ammessi articoli soppressivi degli articoli già adottati, ma non di tutta la legge. Allora sarebbe inutile lo scrutinio segreto (*Ai voti! ai voti!*)

**IL PRESIDENTE**. Il deputato Brignone propone la questione pregiudiziale.

*Voci.* Si veda se tale proposta è appoggiata.

**IL PRESIDENTE**. Interrogo la Camera se la questione pregiudiziale, proposta dal deputato Brignone, è appoggiata. (È appoggiata).

**BUNICO**. Domando la parola per oppormi alla questione pregiudiziale. Non è che io voglia ripetere osservazioni già da me fatte in questa tornata, nè rispondere a quelle che vennero addotte dal deputato Pinelli, ma perchè voglio che il paese conosca che nel mio particolare io mi propongo di vo-

tare contro tutta la legge. (*Confusione di voci diverse*) Siccome lo scrutinio segreto non potrebbe far conoscere questo mio voto al paese, qualora la quistione pregiudiziale prevalga, io ho creduto di dovermi opporre, e far prima questa mia dichiarazione. (*Rumori nei banchi della Camera. Bravo! dalla galleria*)

**IL PRESIDENTE.** La quistione pregiudiziale essendo stata appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata).

Rileggo ora la legge intera prima di passare allo scrutinio segreto.

*Molte voci. No! no! (Bisbiglio in tutta la Camera)*

**DEPRETIS.** Io credo che, trattandosi di un regolamento, non sia necessario lo scrutinio segreto. Noi abbiamo un esempio recente: allorchè si è istituita la Commissione di finanze per esaminare il bilancio, con quella deliberazione la Camera ha variato il regolamento, e ciò nondimeno ha stabilito che non era necessario procedere per scrutinio segreto. Io invoco questo precedente, anche per la votazione cui siamo per addi venire.

**IL PRESIDENTE.** Consulto la Camera se creda che sia necessario di passare allo scrutinio segreto. Chi intende di approvare che si passi allo scrutinio segreto, voglia alzarsi.

(La Camera decide di non passare allo scrutinio segreto).

**VALERIO.** Io invito il signor presidente a fare ciò ch'egli voleva far prima, cioè a leggere l'intera legge per passare poi alla votazione per alzata e seduta.

Io voglio sperare ancora che, leggendo cinque o sei articoli di una legge così ingiusta ed incoerente come questa, alcuno dei membri si lascerà indurre a votare contro di essa. (*Riclamazioni nella Camera. Bravo! dalla galleria*)

**IL PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**BRIGNONE, relatore.** Io non credo che questa legge, copiata essenzialmente dagli altri Parlamenti, stata votata dalla maggioranza...

**VALERIO.** Non è votata ancora...

**BRIGNONE, relatore....** almeno gli articoli.... se, dico, è approvata ne' suoi articoli dalla grande maggioranza della Camera, non debb'essere così ingiusta ed incoerente, come la giudica il deputato Valerio. Io dichiaro francamente di votare per essa, perocchè tende a stabilire la tranquillità delle nostre discussioni, a scernere i perturbatori che sono la minor parte, ed a fare che coloro che vengono ad assistere alla Ca-

mera senza muovere disordini, che sono la parte maggiore, possano godere tranquillamente di questo loro diritto.

(*Gazz. P.*)

**IOSTI.** Io non dirò che la legge sia ingiusta ed incoerente, ma dico che è inutile e superflua. Ripeto che basta il nostro regolamento e che male si cerca di supplire al difetto dell'architettura del locale con parole inutili; e dico che il paese avrebbe diritto di domandarci conto delle giornate che abbiamo impiegato a discutere quest'inutile legge, quando avremmo dovuto dar principio alla discussione della legge delle finanze, mentre il 1° di gennaio è imminente. (*Rumori applausi dalle gallerie*)

(*Gazz. P. e Conc.*)

**IL PRESIDENTE.** Rileggerò tutta la legge per metterla ai voti.

**MENABREA.** Vorrei che si decidesse se è un regolamento o una legge.

*Voci.* È un regolamento.

**IL PRESIDENTE.** È un regolamento; e mi farò a leggerlo per intero (*V. Doc., pag. 22*).

Metto ai voti questo regolamento. Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato). (*Clamori scandalosi e villanie contro la Camera dalle gallerie*)

(*Gazz. P.*)

(*Voci di disapprovazione dalla tribuna: Abbasso i codini!*)

(*Conc.*)

(Non appena il vice-presidente ebbe pronunciata la parola *approvato*, che una salve di urli e di fischi intronò dall'altissima galleria. Le parole che uscirono più trionfali e sonore da quell'alta *babele* furono quelle di *Codini! Codini! Indegni!*)

(*Risorg.*)

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.

(*Gazz. P.*)

(La seduta è levata in mezzo alla più grande agitazione e fra le reiterate grida dalla tribuna superiore: *Abbasso i codini! Morte ai codini!*)

(*Op.*)

Ordine del giorno per domani all'una pomeridiana :

1° Discussione per la presa in considerazione della proposta del deputato Fois per la riattivazione dei lavori stradali in Sardegna;

2° Sviluppo di altre proposizioni di deputati.